



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI UDINE
Servizio Opere Pubbliche



OPERA 8172 – CUP C28E22000100006

PNRR M5C1 - Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego”

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO

Intervento finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU

OPERA 8226 – CUP C23I23000090002

**REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASERMA
OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI**

(Organismo Pagatore Regionale - OPR FVG)

Procedura aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento congiunto, ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva - compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - e dell’esecuzione dei lavori.

CIG B370CE3310

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con decisione di contrarre n. 3110 del 14/10/2024 è stato disposto il ricorso alla procedura aperta con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023 (in seguito: Codice) e dell’art. 44 del D.lgs. n. 36/2023.

PIATTAFORMA TELEMATICA

L’intera procedura di gara di cui al presente disciplinare verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 25 del Codice, sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regionefvg.it> (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO online” relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il *call center* del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare, all’indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regionefvg.it.

Si precisa inoltre che al suddetto *call center* non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta.

Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente alla sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di gara e contratti”, nonché alla sottosezione “Misure Attuazione PNRR” per quanto riguarda l’Opera 8172 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO.

RETE DI STAZIONI APPALTANTI

Denominazione: Comune di Udine

Indirizzo: via Lionello, n. 1 – 33100 UDINE (UD)

RUP: ing. Renato Pesamosca (renato.pesamosca@comune.udine.it)

Responsabile dell'Istruttoria: ing. Renato Pesamosca

Pec: protocollo@pec.comune.udine.it

Profilo del committente: <http://www.comune.udine.it/>

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all'url <https://eappalti.regione.fvg.it>

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 44 del D.lgs. n. 36/2023.

Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice e dell'art. 44 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per un massimo di 100 punti, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, attribuirà un massimo di 70 punti all'offerta tecnica, un massimo di 30 punti all'offerta economica, suddivisi nei criteri e sub-criteri di valutazione come descritti nei successivi articoli.

PUNTEGGIO	
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100 punti

Decisione di contrarre e Validazione del RUP: Determinazione n. 3110 del 14/10/2024

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

La procedura ha ad oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva - compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - e della realizzazione dei lavori del Nuovo centro per l'Impiego di Udine - OPERA 8172 e delle opere di completamento dell'edificio ex Caserma Osoppo da destinare a sede di uffici regionali (Organismo Pagatore Regionale – OPR FVG) - OPERA 8226.

ubicazione: EX CASERMA OSOPPO, VIA BRIGATA RE, UDINE (UD).

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'OPERA 8172 NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO DI UDINE:

con decreto del Ministro del lavoro 28 giugno 2019, n. 74, modificato dal decreto del Ministro del lavoro 22 maggio 2020, n. 59, tenuto conto della competenza delle Regioni in materia di mercato del lavoro, è stato adottato il “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche del lavoro” finalizzato al miglioramento, a livello nazionale, dell'efficienza dei servizi e della qualificazione professionale degli operatori attraverso investimenti che intervengono sulle infrastrutture, sul capitale umano e sugli strumenti di lavoro, ripartendo tra le Regioni, in base alla diversa fonte normativa e alle diverse finalità di ciascuna, le risorse nazionali previste dal predetto “Piano straordinario”, ivi comprese le risorse relative al rafforzamento anche infrastrutturale dei CPI; nell'ambito del PNRR italiano, è stato previsto al M5C1 l'INT. 1.1 il quale prevede, in aggiunta

alle risorse già ripartite alle Regioni nell’ambito delle Piano nazionale di potenziamento, ulteriori interventi addizionali, funzionali alla realizzazione di iniziative di rafforzamento anche infrastrutturale dei servizi per l’impiego;

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a sua volta, ritenendo congrua la proposta del Comune di Udine di ubicare il Centro per l’impiego all’interno del complesso denominato “Experimental City” di Via Brigata Re, con nota PG/E 0128917 del 08.09.2023 ha confermato lo stanziamento a favore del Comune del contributo di € 4.000.000,00.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL CENTRO PER L’IMPIEGO in ragione della precipua fonte di finanziamento comunitaria:

1. per ciascuna fase progettuale prevista deve essere predisposta apposita documentazione ai fini della dimostrazione del rispetto del principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” (DNSH) compresa la compilazione delle check list di verifica e controllo di cui alla Guida Operativa allegata alla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, che ha aggiornato la circolare n. 32 del 30.12.2021 della Ragioneria Generale dello Stato, per quanto applicabili;
2. dovendo la Stazione Appaltante adempiere a quanto previsto dal principio del DNSH anche in fase di esecuzione delle opere, l’Appaltatore deve rendere disponibile tutta la documentazione e le veri fiche necessarie per consentire al Direttore dei Lavori il controllo e monitoraggio del corretto assolvimento delle suddette obbligazioni. Tali dati saranno oggetto di validazione da parte della Stazione Appaltante mediante l’utilizzo di apposite check-list;
3. l’Appaltatore e i sub-appaltatori sono tenuti al rispetto di tutti i principi e obblighi specifici del PNRR, nonché di quelli specifici per l’attuazione degli interventi ammessi al finanziamento nell’ambito della Missione M5, componente C1, tipologia «investimento», l’intervento «1.1 Potenziamento dei Centri per l’impiego», in conformità anche alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria - o anche solo opportuna - al fine della tutela della sicurezza dei lavoratori o del rispetto delle regole dettate per gli interventi PNRR A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Appaltatore e i sub-appaltatori dovranno:
 - a. rispettare la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” allegata alla circolare MEF – RGS n. 32/2021 e relativo successivo aggiornamento allegato alla circolare MEF n. 33 del 2022 (MEF - RGS – Prot. 239989 del 13/10/2022 - U) e normativa nazionale e comunitaria in essa richiamata;
 - b. rispettare le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” allegate alla Circolare dell’11 agosto 2022, n. 30, (MEF – RGS – Prot. 212865 del 11/08/2022 - U) recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
 - c. il SI.GE.CO. (Sistema di Gestione e Controllo) PNRR del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, documento descrittivo del sistema di gestione e controllo per l’attuazione degli investimenti e delle riforme di pertinenza del Ministero;
 - d. il Manuale tecnico-operativo relativo all’intervento M5C1 Intervento 1.1 del PNRR, che individua gli adempimenti da porre in essere da parte dei Soggetti attuatori e Attuatori delegati nelle diverse fasi di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi;
 - e. rispettare, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852, il tagging climatico e ambientale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell’investimento in oggetto;

f. garantire la conservazione di tutti gli atti e i documenti connessi all’attuazione degli investimenti in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto dell’art. 9, co. 4, del D.L. n. 77/2021 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ed autorizzare la Commissione, l’OLAF, la Corte dei Conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’art. 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

g. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e come prescritto dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 21 del 14 ottobre 2021 e relativo allegato “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti P.N.R.R.”, indicando nella documentazione che l’intervento è finanziato nell’ambito del PNRR, utilizzando la locuzione “finanziato dall’Unione Europea- NextGenerationEU” e riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea. La documentazione progettuale dovrà altresì comprendere il riferimento alla Missione, alla Componente, all’investimento o sub -investimento;

h. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia al principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale ove applicabili, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche del PNRR, Missione M5, componente C1, tipologia «investimento», l’intervento «1.1 Potenziamento dei Centri per l’impiego»;

i. provvedere alla trasmissione al Comune di Udine di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti al PNRR, Missione M5, componente C1, tipologia «investimento», l’intervento «1.1 Potenziamento dei Centri per l’impiego» ivi inclusa quella di comprova dell’assolvimento degli oneri derivanti dal rispetto del principio ambientale del cd. DNSH;

j. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di Udine di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attività oggetto del presente contratto;

k. provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella propria disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull’Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

l. rispettare gli ulteriori obblighi previsti dall’allegato accordo stipulato tra il Comune di Udine e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL’OPERA 8226 NUOVA SEDE DELL’ORGANISMO PAGATORE REGIONALE:

con nota PG/E 0185097 del 28.12.2023 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Patrimonio, Demanio, Servizi Generali e Sistemi Informativi ha finanziato il recupero urbanistico dell’area ex caserma Osoppo in Udine ricompresa nell’ambito del progetto denominato “experimental city” – edifici nel complesso della ex caserma Osoppo, impegnando a favore del Comune di Udine la somma di euro 3.500.000,00.

In ottemperanza a quanto indicato all’art. 57 del Codice, nell’appalto sono presenti **specifiche tecniche** afferenti ai **CAM**, contenute:

- nei capitoli 6 e 7 del CSA dell’opera 8172 Centro per l’Impiego;

- nel capitolo 4 del CSA dell'opera 8226 Nuova Sede dell'Organismo Pagatore Regionale.

Per una descrizione dettagliata delle prestazioni contrattuali oggetto della gara, si rimanda ai rispettivi Capitolati speciali d'appalto.

Si precisa che l'incarico relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria dovrà essere espletato svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

La partecipazione alla presente procedura comporta l'accettazione, da parte del concorrente, dei progetti di fattibilità tecnica ed economica forniti dalla Stazione Appaltante.

Sono ricomprese nelle prestazioni progettuali a base di gara le indicazioni di cui:

- all'autorizzazione paesaggistica semplificata (PAES/08/2024) rilasciata in data 24.06.2024 ai sensi del disposto di cui all'art. 11 del D.P.R. 31/2017 e s.m.i.;
- al parere favorevole (Cod. 12/2024/OP – PGI 0090997 del 11.06.2024) rilasciato dal Servizio Edilizia Privata e Pianificazione Territoriale il quale accerta la conformità del progetto alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia dell'ente (ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. 36/2023).

VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Premesso che i PFTE, posti a base della presente procedura d'appalto integrato, tengono conto dell'aggiornamento del Prezzario regionale dei lavori pubblici approvato con deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1001 dd. 04.07.2024, ai fini dell'art. 14 del Codice, il valore stimato dell'appalto è pari ad € 5.577.592,50 (di cui € 5.365.295,56 quale importo totale dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza ed € 212.296,94 quale importo per la progettazione) al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IVA, come di seguito specificato:

OPERA 8172, OPERA 8226 – PROSPETTO DI SINTESI - VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Importi in euro		TOTALE
1	Lavori a CORPO (L) soggetti a ribasso	€ 5.273.926,47
2	Sicurezza speciale (SS) da PSC non soggetti a ribasso	€ 91.369,09
	IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2)	€ 5.365.295,56
3	Corrispettivi per la progettazione (P) soggetti a ribasso	€ 212.296,94
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)	€ 5.577.592,50

relativo all'Opera 8172 e all'Opera 8226 come di seguito rappresentate:

OPERA 8172 – CPI - VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Importi in euro		TOTALE
1	Lavori a CORPO soggetti a ribasso	€ 2.789.401,56
2	Sicurezza speciale (SS) da PSC non soggetti a ribasso	€ 63.364,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2)	€ 2.852.765,56

3	Corrispettivi per la progettazione (P) soggetti a ribasso	€ 124.485,47
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)	€ 2.977.251,03

OPERA 8226 – OPR – VALORE STIMATO DELL’APPALTO

Importi in euro		TOTALE
1	Lavori a CORPO soggetti a ribasso	€ 2.484.524,91
2	Sicurezza speciale (SS) da PSC non soggetti a ribasso	€ 28.005,09
	IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2)	€ 2.512.530,00
3	Corrispettivi per la progettazione (P) soggetti a ribasso	€ 87.811,47
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)	€ 2.600.341,47

Con riferimento al prospetto di sintesi l’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- b) importo degli Oneri di sicurezza (SS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE»;
- c) importo del Corrispettivo per la progettazione esecutiva (ai sensi dell’art. 41, comma 8 del D. Lgs. 36/2023), (P), determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo.

Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

OPERA 8172, OPERA 8226 – PROSPETTO DI SINTESI – IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO E NON

		Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori a Corpo (L)	€ 5.273.926,47	
	di cui costo manodopera € 1.120.489,20		
2	Sicurezza speciale (SS) da PSC		€ 91.369,09
3	Corrispettivo per la progettazione (P)	€ 212.296,94	
TOTALE		€ 5.486.223,41	€ 91.369,09

e sono relativi all’Opera 8172 e all’Opera 8226 come di seguito rappresentate:

OPERA 8172 - CPI – IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO E NON

		Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori a Corpo (L)	€ 2.789.401,56	
	di cui costo manodopera € 632.843,28		
2	Sicurezza speciale (SS) da PSC		€ 63.364,00
3	Corrispettivo per la progettazione (P)	€ 124.485,47	
TOTALE		€ 2.913.887,03	€ 63.364,00

OPERA 8226 – OPR – IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO E NON

		Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori a Corpo (L)	€ 2.484.524,91	
	di cui costo manodopera € 487.645,92		
2	Sicurezza speciale (SS) da PSC		€ 28.005,09
3	Corrispettivo per la progettazione (P)	€ 87.811,47	
TOTALE		€ 2.572.336,38	€ 28.005,09

Con riferimento al PROSPETTO DI SINTESI - IMPORTO A BASE DI GARA, ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione rileva l'importo riportato nella casella della tabella in corrispondenza del rigo **"IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2)"** e dell'ultima colonna **"TOTALE"**.

Con riferimento al PROSPETTO DI SINTESI - **VALORE STIMATO DELL'APPALTO**, l'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva (ai sensi dell'art. 41, comma 8 del D. Lgs. 36/2023) riportato nella tabella in corrispondenza del rigo **"3 - Corrispettivi per la progettazione (P)"** e dell'ultima colonna **"TOTALE"**, è stato determinato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 15 del Codice e dell'Allegato I.13. L'importo delle spese di progettazione da porre a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016).

La descrizione delle prestazioni con i relativi importi viene definita dalle parcelle indicate al presente disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 44, comma 6 del Codice, qualora l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la Stazione appaltante provvederà a versare direttamente al progettista gli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione della relativa fattura del progettista indicato o raggruppato, secondo le modalità rispettivamente stabilite dall'art. 2.7.1 del Capitolato Speciale d'Appalto del CPI e dall'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'OPR.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato, con riferimento ai lavori, pari ad € 1.120.489,20 come segue:

OPERA 8162, OPERA 8173 – PROSPETTO DI SINTESI – MANODOPERA

Classe	Importo	Importo manodopera	Incidenza Percentuale
OG1	3.616.056,12 €	902.352,64 €	24,95 %
OS3	136.910,25 €	21.263,50 €	15,53 %
OS28	542.174,93 €	69.539,74 €	12,83 %
OS30	978.785,17 €	127.333,32 €	13,01 %
TOTALE	5.273.926,47 €	1.120.489,20 €	21,25 %

relativa alle Opere 8162 e 8173 come di seguito rappresentate:

OPERA 8172 - CPI - MANODOPERA

Classe	Importo	Importo manodopera	Incidenza Percentuale
OG1	2.007.301,70 €	526.276,17	26,22 %
OS3	73.174,34 €	9.635,60 €	13,17 %
OS28	253.415,14 €	43.369,80 €	17,11 %
OS30	455.510,38 €	53.561,71 €	11,76 %
TOTALE	2.789.401,56 €	632.843,28 €	22,69 %

OPERA 8226 - OPR – MANODOPERA

Classe	Importo	Importo manodopera	Incidenza Percentuale
OG1	1.608.754,42 €	376.076,47 €	23,38 %
OS3	63.753,91 €	11.627,90 €	18,24 %
OS28	288.759,79 €	26.169,94 €	9,06 %
OS30	523.274,79 €	73.771,61 €	14,10 %
TOTALE	2.484.524,91 €	487.645,92 €	19,63 %

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b. dell’art. 11 del presente Disciplinare a cui si rimanda.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL per imprese del settore dell’edilizia e affini e gli accordi integrativi dello stesso.

L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore come sopra individuati, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Categorie dei lavori

I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere “OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI”.

OPERA 8172, OPERA 8226 – PROSPETTO DI SINTESI

Categoria	Descrizione Categoria	Classifica	Qualif. Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera
OG1	edifici civili e industriali	V	SI	3.616.056,12 €	68,56 %

relativo all'Opera 8172 e all'Opera 8226 come di seguito rappresentate:

OPERA 8172 - CPI

Categoria	Descrizione Categoria	Classifica	Qualif. Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera
OG1	edifici civili e industriali	/	/	2.007.301,70 €	71,96 %

OPERA 8226 – OPR

Categoria	Descrizione Categoria	Classifica	Qualif. Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera
OG1	edifici civili e industriali	/	/	1.608.754,42 €	64,75 %

Premesso che si richiede che l'appaltatore esegua in proprio almeno la quota corrispondente al 50,01% della Categoria di lavori in OG1 come indicato nell'art. 7 del presente Disciplinare, i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili alle condizioni di legge e alle condizioni del Capitolato speciale di appalto, sono i seguenti:

OPERA 8172, 8226 – PROSPETTO DI SINTESI

Categoria	Descrizione Categoria	Classifica	Qualif. Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore Complessivo dell'opera
OS-3	impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	/	/	136.910,25 €	2,60%
OS-28	impianti termici e di condizionamento	III	SI	542.174,93 €	10,28 %
OS-30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	III	SI	978.785,17 €	18,56 %

relativo all'Opera 8172 e all'Opera 8226 come di seguito rappresentate:

OPERA 8172 – CPI

Categoria	Descrizione Categoria	Classifica	Qualif. Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore Complessivo dell'opera
OS-3	impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	/	/	73.174,34 €	2,62%
OS-28	impianti termici e di condizionamento	/	/	253.415,14 €	9,08%
OS-30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	/	/	455.510,38 €	16,33%

OPERA 8226 – OPR

Categoria	Descrizione Categoria	Classifica	Qualif. Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore Complessivo dell'opera
OS-3	impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	/	/	63.735,91 €	2,57%
OS-28	impianti termici e di condizionamento	/	/	288.759,79 €	11,62%
OS-30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	/	/	523.274,79 €	21,06%

Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Le categorie di lavorazioni omogenee sono riportate nella seguente tabella:

OPERA 8172, OPERA 8226 – PROSPETTO DI SINTESI

Categoria		Importi in euro			Incidenza su Totale
		Lavori	Sicurezza del PSC	Totale	
OG 1	<u>LAVORI A CORPO</u> EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	3.616.056,12	63.731,13	3.679.787,25	69,77%
OS3	IMPIANTI IDRICO-SANITARI	136.910,25	2.381,96	139.292,21	2,64%
OS 28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	542.174,93	9.010,76	551.185,69	10,45%
OS 30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI Sommano a corpo	978.785,17	16.245,24	995.030,41	18,87%
	Total APPALTO	5.273.926,47	91.369,09	5.365.295,56	100,00%

relativa all'Opera 8162 e all'Opera 8173 come di seguito rappresentate:

OPERA 8172 – CPI

Categoria		Importi in euro			Incidenza su Totale
		Lavori	Sicurezza del PSC	Totale	
OG 1	LAVORI A CORPO EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	2.007.301,70	45.597,83	2.052.899,53	71,97%
OS3	IMPIANTI IDRICO-SANITARI	73.174,34	1.662,23	74.836,57	2,62%
OS 28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	253.415,14	5.756,57	259.171,71	9,08%
OS 30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI	455.510,38	10.347,37	465.857,75	16,33%
	Sommano a corpo	2.789.401,56	63.364,00	2.852.765,56	100,00%
	<i>Total APPALTO</i>	2.789.401,56	63.364,00	2.852.765,56	

OPERA 8226 – OPR

Categoria		Importi in euro			Incidenza su Totale
		Lavori	Sicurezza del PSC	Totale	
OG 1	LAVORI A CORPO EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	1.608.754,42	18.133,30	1.626.887,72	64,75%
OS3	IMPIANTI IDRICO-SANITARI	63.735,91	719,73	64.455,64	2,57%
OS 28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	288.759,79	3.254,19	292.013,98	11,62%
OS 30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI	523.274,79	5.897,87	529.172,66	21,06%
	Sommano a corpo	2.484.524,91	28.005,09	2.512.530,00	100,00%
	<i>Total APPALTO</i>	2.484.524,91	28.005,09	2.512.530,00	

Con riferimento alla progettazione, di seguito vengono indicati gli importi delle categorie delle opere:

OPERA 8172, OPERA 8226 – PROSPETTO DI SINTESI

CATEGORIA OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	ID OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	DESCRIZIONE	IMPORTO OPERE DI RIFERIMENTO (€)
EDILIZIA	E.16	Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura	2.946.664,52 €
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative – Ponteggi centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	338.300,57 €
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	376.688,86 €
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	138.572,48 €
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	547.931,50 €
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	989.132,54 €

relativo all'Opera 8172 e all'Opera 8226 come di seguito rappresentate:

OPERA 8172 – CPI

CATEGORIA OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	ID OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	DESCRIZIONE	IMPORTO OPERE DI RIFERIMENTO (€)
EDILIZIA	E.16	Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura	1.625.537,17 €
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative – Ponteggi centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	202.204,42 €
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	225.157,94 €
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	74.836,57 €
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	259.171,71 €
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	465.857,75 €

OPERA 8226 – OPR

CATEGORIA OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	ID OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	DESCRIZIONE	IMPORTO OPERE DI RIFERIMENTO (€)
EDILIZIA	E.16	Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura	1.321.127,35 €

STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative – Ponteggi centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	136.096,15 €
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	151.530,92 €
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	63.735,91 €
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	288.759,79 €
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	523.274,79 €

Per la definizione dei requisiti di qualificazione si rimanda al successivo articolo 6.

REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 60 DEL CODICE

La clausola di revisione prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della suddetta variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Tali indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'Istat.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante utilizza:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti e se compatibile con gli obblighi PNRR relativi alla linea di investimento 1.1;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

I corrispettivi tanto dell'opera 8172 Centro per l'Impiego quanto dell'opera 8226 Nuova Sede dell'Organismo Pagatore Regionale sono stati determinati "a corpo" con offerta a Unico Ribasso ai sensi dell'art. 32, comma 6 dell'allegato I.7 al Codice dei contratti.

L'importo così individuato deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste occorrenti, i trasporti e i noli, per dare i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite nei rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto delle opere 8172 Centro per l'Impiego e 8226 Nuova Sede dell'Organismo Pagatore Regionale e le specifiche tecniche indicate nella documentazione tecnica.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ad eventuali modifiche contrattuali che dovessero rendersi necessarie durante la fase esecutiva, si rinvia alla disciplina dell'art. 120 D.lgs. n. 36/2023 nonché a quanto previsto rispettivamente dall'art. 1.10 del CSA dell'opera 8172 Centro per l'Impiego e dall'art. 1.9 del CSA dell'opera 8226 Nuova Sede dell'Organismo Pagatore Regionale.

LUOGO DI ESECUZIONE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Comune di Udine, via BRIGATA RE.

TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 17 del Codice, l'offerta è vincolante per **180 giorni** dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231.

Le modalità di pagamento sono disciplinate rispettivamente dall' art. 2.20 rubricato "ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO" del Capitolato Speciale d'Appalto dell'opera 8172 Centro per l'Impiego e dall'art. 2.19 rubricato "ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO" del Capitolato Speciale d'Appalto dell'opera 8226 Nuova Sede dell'Organismo Pagatore Regionale.

TEMPI DI ESECUZIONE dell'OPERA 8172 CENTRO PER L'IMPIEGO

Come sancito dall'art. 7 dell'Accordo stipulato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Udine, quest'ultimo si impegna a realizzare l'opera in conformità al cronoprogramma pattuito e, comunque, non oltre il 30 marzo 2026.

Per conclusione dei lavori si intende la data del collaudo tecnico-amministrativo, indicata nel certificato di collaudo o nel “certificato di ultimazione dei lavori”, predisposto ai sensi dell'articolo art. 116 del D.lgs. n. 36/2023, da trasmettere alla Regione, unitamente a formale comunicazione recante la messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del CPI.

In deroga al termine di ultimazione dei lavori progettuali di cui al comma 1 può essere concessa una proroga, non oltre il 30 giugno 2026 a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista.

Più dettagliatamente il CSA del CPI individua i seguenti termini per la fase di progettazione ed esecuzione:

- il progetto esecutivo, così come previsto dall'art. 2.7 del CSA dell'opera 8172 Centro per l'Impiego deve essere realizzato entro n. 30 (trenta) giorni naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio della prestazione da parte del RUP. Si evidenzia che è a carico dell'Appaltatore fornire tutta la documentazione necessaria per acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni;
- l'ultimazione dei lavori, così come previsto dall'art. 2.10 del CSA dell'opera 8172 Centro per l'Impiego, deve avvenire entro n. 300 (trecento) giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

La documentazione progettuale prevista dovrà essere completa in ogni sua parte e l'eventuale presentazione/consegna di documentazione parziale o incompleta non determina l'interruzione dei termini per la consegna o l'espletamento dell'incarico.

Il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, qualora imputabile all'operatore economico, costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento.

TEMPI DI ESECUZIONE dell'OPERA 8226 NUOVA SEDE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Sono individuati i seguenti termini per la fase di progettazione ed esecuzione:

- il progetto esecutivo deve essere realizzato entro n. 30 (trenta) giorni naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio della prestazione da parte del RUP. Si evidenzia che è a carico dell'Appaltatore fornire tutta la documentazione necessaria per acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni;
- l'ultimazione dei lavori deve avvenire entro n. 300 (trecento) giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE OPERA 8172 CENTRO PER L'IMPIEGO

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto dagli artt. 2.11 e 2.12 del Capitolato, rispettivamente rubricati “Consegna lavori” e “Sospensioni e termine di ultimazione dei lavori”, è riconosciuto un premio di accelerazione, calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale che, in ogni caso, non può superare complessivamente il 20% di detto ammontare, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse ivi disponibili.

Il riconoscimento del premio di accelerazione è in ogni caso subordinato alla preventiva approvazione del certificato di collaudo e alla verifica circa la conforme esecuzione dei lavori rispetto alle obbligazioni assunte.

Così come previsto dall'art. 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione delle prestazioni previste nel Capitolato, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale. Dette penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Qualora dal mancato rispetto dei termini per l'espletamento della prestazione in parola derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, l'ente committente agirà in rivalsa nei confronti dell'operatore economico.

PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE OPERA 8226 NUOVA SEDE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE.

Così come previsto dall'art. 126, comma 1, D.lgs. n. 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3% e l'1% dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera di 0,5% dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La documentazione di gara comprende il Disciplinare di gara - con i relativi allegati - unitamente:

a- alla seguente documentazione con riferimento al CPI:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con la decisione di contrarre;
- accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 sottoscritto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Udine in data 25 giugno 2024;
- parcella professionale - determinazione corrispettivi servizi relativi all'architettura ed ingegneria (ALLEGATO I.13 del Codice);
- **“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”** di cui alla Circolare n. 22 del 14 maggio 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la Guida operativa in precedenza adottata con la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 (disponibile nell’Area Allegati della RdO - subcartella “Documentazione P.N.R.R.”);
- la **“Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”**, licenziata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 dd. 11 agosto 2022 e le allegate **“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza”**

delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” (disponibile nell’Area Allegati della RdO - subcartella “Documentazione P.N.R.R.”);

- il **MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI M5C1** Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’impiego” - Versione 1.1 - Gennaio 2024 con i relativi allegati (disponibile nell’Area Allegati della RdO - subcartella “Documentazione P.N.R.R.”);
- l’Appendice del **MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI M5C1** Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’impiego” - PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO – versione 1 – Luglio 2024 (disponibile nell’Area Allegati della RdO - subcartella “Documentazione P.N.R.R.”);
- il Protocollo d’intesa stretto dal Comune di Udine con il Comando provinciale della Guardia di Finanza per l’attuazione degli interventi rientranti nell’ambito del P.N.R.R., approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 d’ord. dell’8 marzo 2022, pubblicato sul sito istituzionale;

b- alla seguente documentazione con riferimento all’OPR:

- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con la decisione di contrarre;
- accordo sottoscritto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Udine in data 27 giugno 2024;
- parcella professionale - determinazione corrispettivi servizi relativi all’architettura ed ingegneria (ALLEGATO I.13 del Codice);

La documentazione è scaricabile dalla sezione “Allegati” della RDO.

ART.1 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana al Rup mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte utilizzando l’apposita area “**Messaggi**” della **RDO online** cui il quesito si riferisce, una volta registrati e abilitati.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire **entro il termine suddetto. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.**

Trattandosi di termine a ritroso, si specifica che, nel caso in cui il suddetto termine cada in un giorno festivo, la scadenza del termine è anticipata al primo giorno non festivo antecedente.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso”. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

ART. 2 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura, sia in invio che in ricezione, saranno effettuate, anche ai sensi dell’art. 90 del Codice, tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area “**Messaggi**” della **RDO online**.

Con l’accesso alla RDO online, **ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area “**Messaggi**” della RDO online ad esso riservata.**

In caso di malfunzionamento della Piattaforma la Stazione appaltante si riserva di effettuare le comunicazioni, anche ai sensi del citato art. 90, via PEC, senza utilizzo dell’area “**Messaggi**” della RDO

online, facendo riferimento al domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6 bis, 6 ter e 6 quater del D. Lgs. 82/05.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 - PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione di riferimento per la formulazione dell'offerta potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma sezione “Allegati”.

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste utilizzando lo strumento della “Messaggistica” dell'area “RDO online”.

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, **a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma**, attraverso l'area **“Richiesta di Offerta online” (RDO)** con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre il termine indicato nella piattaforma**.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento **Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte** reperibile nella sezione “Allegati” posizionata all'interno del box “Dettagli RDO” della “RDO online”.

Riguardo gli Allegati: La piattaforma gestisce allegati singoli fino ad un massimo di 52 MB, ma si consiglia di caricare allegati di 2MB o di dimensione inferiore per facilitarne il download. E' possibile caricare cartelle compresse. Estensioni non consentite: .exe, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa o tecnica richiesta dal presente disciplinare di gara dovrà essere prodotta utilizzando la sezione **“Area generica allegati”** presente nell'ambito della “Busta Amministrativa” e della “Busta Tecnica” della RDO online;
- **è opportuno che i documenti facsimile**, relativi alle dichiarazioni che l'Operatore Economico deve rendere ai fini della partecipazione alla presente procedura, **vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati e infine stampati in formato .pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema**,

al fine di evitare alla Stazione Appaltante visualizzazioni non corrette conseguenti all'utilizzo di software in versioni obsolete;

- **nessun dato relativo all'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area “Risposta Busta Amministrativa” o nell'area “Risposta Busta Tecnica”;**
- nessun dato relativo all'offerta tecnica, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere riportato nell'area “Risposta Busta Amministrativa”.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale.

Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione “Area generica allegati” presente nell'ambito dell'Area Risposta della “Busta Amministrativa” della “RDO online”.

Una volta espletate le attività di predisposizione delle Buste di Risposta Amministrativa, Tecnica ed Economica, il concorrente prima di completare l'invio dell'offerta dovrà provvedere alla sottoscrizione digitale dei file pdf generati dal sistema per la Busta Amministrativa (vedi art. 9), per la Busta Tecnica (vedi art. 10) e per la Busta Economica (vedi art. 11) seguendo la procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta **con largo anticipo** rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area “Allegati”.

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.

Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta la stessa **verrà automaticamente invalidata**. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta.

La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione appaltante, richiede in ogni caso la **ripresentazione dell'offerta**.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara.

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 65 del Codice e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici sono ammessi secondo le disposizioni dell'articolo 66 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 e di cui all'art. 66 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono indicare nella domanda di partecipazione le categorie di lavori o le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 68 del codice, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, **determina l'esclusione** dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Quindi, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi del comma 15 dell'art. 68 del codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'art. 68.

Ai sensi del comma 16 dell'art. 68 del codice, l'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 68 del Codice, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 67 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 104 del codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

L'art. 68 del codice trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alla procedura di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Le aggregazioni di retisti, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di

retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) e di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso si rimanda all'art. 9 e alle relative modalità di presentazione dell'offerta.

Considerato che la presente procedura di affidamento ha ad oggetto un appalto integrato, i progettisti possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore ovvero essere presenti con le seguenti modalità:

○ Progettisti in raggruppamento temporaneo con il soggetto esecutore

○ Progettisti indicati

Qualora il concorrente decida di indicare un progettista esterno che non assume il ruolo di componente del raggruppamento, il contratto è stipulato esclusivamente fra la Stazione appaltante e il concorrente qualora aggiudicatario, in quanto il progettista indicato non assume la qualifica di concorrente.

Il concorrente che intenda incaricare progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 66 comma 1 del Codice, o più operatori tra loro riuniti in raggruppamento temporaneo di cui alla lettera f).

Si segnala che il progettista indicato o raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 66 del codice, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 100 comma 1, anche dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. da 94 a 98 del codice, nonché possedere i requisiti di cui all'allegato II.12 del Codice, come stabiliti nel prosieguo del presente disciplinare di gara all'art. 6.

Pertanto, ciascun progettista indicato o raggruppato come mandante deve:

- sottoscrivere l'Istanza di partecipazione (Allegato A.1) di cui all'art. 9.1, che sarà presentata dal concorrente secondo le modalità di cui all'art. 9.1.
- compilare e sottoscrivere il Formulario DGUE elettronico secondo le indicazioni di cui all'art. 9.3 del presente Disciplinare;
- sottoscrivere l'Allegato A.2 con riferimento ai requisiti speciali posseduti.

Si precisa che gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto indicati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle

procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria indicati dall’articolo 66 del Codice:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari;
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (consorzi stabili di società);
- h) consorzi stabili professionali (consorzi stabili di professionisti) ai sensi dell’articolo 12 della L. n. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’articolo 12 della L. n. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 68 in quanto compatibili.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevorrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Tutti i concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Libro II del Codice (artt. 94 e seguenti del Codice) nonché gli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'**articolo 94 del Codice** sono **cause di esclusione automatica**.

La sussistenza delle circostanze di cui all'**articolo 95 del Codice** è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) e di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

opera 8172 Centro per l'impiego

Gli operatori economici che partecipano alla presente gara si assumono, con riferimento all'opera 8172 Centro per l'impiego, gli obblighi specifici attinenti alla peculiare disciplina propria della fonte di finanziamento PNRR, relativamente al principio del "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging).

Per quanto concerne il rispetto del principio DNSH si fa presente che al suddetto intervento si applica la scheda n. 2, in Regime 2, della *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente"* di cui alla Circolare n. 22 del 14 maggio 2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

ART. 6 bis - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Nell'appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del Codice. I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

- (a) professionisti singoli o associati;
- (b) amministratori, soci, dipendente, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria.

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al consorziato che esegue le prestazioni.

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE.

Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti per i progettisti, previsti dal presente disciplinare ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del codice, attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

Dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue la relativa attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

- a. il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 66 comma 1 lett. a), b) c), d), e) e g) del Codice;
- b. il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 66 comma 1 lett. f). In questo caso per il raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice.

Si precisa che i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente procedura.

Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento.

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con

- a. indicazione del singolo soggetto o di più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 66 comma 1 lett. a), b) c), d), e) e g) del Codice;
- b. indicazione di un RTP di progettisti già costituito o da costituire di cui all'art. 66 comma 1 lett. f) del Codice. In questo caso per il raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice.

Si precisa che i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente procedura.

Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare:

- le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento;
- l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti, ad eccezione dei progettisti indicati che si presentano in RTP.

ART. 6 ter - REQUISITI PER I LAVORI

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100, comma 4 del Codice è dimostrato ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice con l'attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori ovvero per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili per i singoli importi, secondo le disposizioni a tal fine dettate dall'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice.

Per gli operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell'Unione europea si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice.

Il concorrente, **a pena di esclusione**, deve essere in possesso delle attestazioni SOA secondo le categorie e classifiche di seguito indicate. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 30 comma 1 e art. 2 comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice.

Lavori della **categoria prevalente**:

OPERA 8172, OPERA 8226 – PROSPETTO DI SINTESI

Categoria	Descrizione Categoria	Classifica	Qualif. Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera
OG1	edifici civili e industriali	V	SI	3.616.056,12 €	68,56 %

Lavori delle **categorie scorporabili**:

OPERA 8172, 8226 – PROSPETTO DI SINTESI

Categoria	Descrizione Categoria	Classifica	Qualif. Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore Complessivo dell'opera
OS-3	impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	/	/	136.910,25 €	2,60%
OS-28	impianti termici e di condizionamento	III	SI	542.174,93 €	10,28 %
OS-30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	III	SI	978.785,17 €	18,56 %

Per le indicazioni in merito al subappalto si rimanda all'art. 7 del presente disciplinare.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 17 dell'allegato II.12 del Codice e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione del concorrente alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 16 dell'allegato II.12 del Codice ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione del concorrente alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Per i concorrenti riuniti, oltre al possesso dei requisiti d'ordine generale in capo a tutti i soggetti del raggruppamento, è richiesto il rispetto di quanto stabilito dall' art. 68 del Codice e dall'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice.

L'esecuzione dell'appalto comprende, inoltre, le seguenti lavorazioni, rientranti tra quelle **maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa** ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e per le quali è richiesta all'operatore economico l'iscrizione/rinnovo d'iscrizione o l'avvenuta richiesta di **iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio**:

- 1) noli a freddo di macchinari;
- 2) noli a caldo;
- 3) autotrasporti per conto di terzi;
- 4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- 5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- 6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 7) fornitura di ferro lavorato; 8) guardiania dei cantieri.

Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni suddette, l'appaltatore intenda ricorrere al subappalto o al subcontratto, l'operatore economico subappaltatore o subcontraente deve essere in possesso dell'iscrizione alla *White List* della Prefettura competente per territorio.

ART. 6 quater - REQUISITI DI PROGETTAZIONE

I soggetti che intendono svolgere i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

I soggetti che intendono svolgere i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 34 e seguenti dell'Allegato II.12 del Codice.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Ai sensi dell'art. 38 dell'allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023, per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai sensi dell'articolo 99 del Codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'aggiudicatario verrà invitato telematicamente ad accedere al proprio FVOE e ad autorizzare l'Amministrazione ad accedere al proprio fascicolo virtuale.

In caso di inoperatività del FVOE, la Stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di ordine speciale sulla scorta delle dichiarazioni rese da ciascun concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sulla scorta della documentazione che il concorrente abbia caricato nella pertinente Busta della RdO della piattaforma di eProcurement, così come illustrato dal presente disciplinare di gara.

ART. 6 quater

.I. Requisiti di idoneità dei progettisti

Ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice e in attuazione dell'art. 66, comma 2 del Codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità:

- **i professionisti singoli o associati** di cui all'art. 66, comma 1, lettera a) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura oppure essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
 - b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- **le società di professionisti** di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;

- **le società di ingegneria**, di cui all'articolo 66, comma 1, lettera c) del codice, sono tenute a:
 - a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni;
 - b) il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
2. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- c) la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della Stazione appaltante;
- d) Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale;
- e) Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- f) L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico;

- **per i raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista.

Ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice, i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal committente.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro

dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

- **per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE**, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

- per i requisiti **degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura ai sensi del comma 1, lettera e), dell'art. 66 del Codice, si rimanda all'art. 37 dell'allegato II.12 del Codice.**

Le società e i consorzi devono essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinente con quelle oggetto della presente procedura di gara. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

I requisiti di cui all'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato in base alla propria tipologia.

Professionisti personalmente responsabili dell'incarico.

Nell'Istanza di partecipazione (Allegato A.1) dovrà essere indicato il “Gruppo di lavoro” inserendo i nominativi dei professionisti personalmente e nominativamente responsabili dell'espletamento dell'incarico. I professionisti indicati devono essere iscritti in appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.

Nell'Allegato A.1 il concorrente riporterà, in forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per ciascuno dei professionisti: il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi di iscrizione al relativo Albo nonché gli eventuali requisiti specifici richiesti dal presente disciplinare di gara, oltre alla natura del rapporto intercorrente tra il concorrente ed il singolo professionista nominato.

Il Gruppo di lavoro, a pena di esclusione, dovrà comprendere le seguenti figure professionali in possesso dei requisiti indicati:

- **Progettista opere strutturali:** Laurea e Abilitazione per l'esercizio della professione – Iscrizione a un Ordine secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- **Progettista impianti – Meccanico:** Professionista in possesso dei requisiti delle norme di settore.

- **Progettista impianti – Elettrico:** Professionista in possesso dei requisiti delle norme di settore.
- **Progettista opere architettoniche:** Diploma/Laurea e Abilitazione per l'esercizio della professione – Iscrizione a un Albo/Ordine secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- **Esperto ambientale (inquinamento acustico, atmosferico, idrico, ecc.):** Professionista in possesso dei requisiti delle norme di settore.
- **Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:** Professionista in possesso dei requisiti specifici della norma di settore (art. 98 c. 1 e 2 e Allegato XIV D.lgs. 81/08).

Si precisa che non sarà consentito, mediante attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del “Gruppo di lavoro” laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richiesti per l'esecuzione del servizio.

L'istituto di cui all'art. 101 cit. potrà essere utilizzato esclusivamente per chiarire il ruolo ed i compiti svolti dal singolo professionista, debitamente qualificato e presente, sin dal momento della presentazione dell'offerta da parte del concorrente, nel Gruppo di lavoro.

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di idoneità di cui al presente articolo, comporta:

1. l'identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:

- a) l'indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:
 - a.1) nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2) nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigore della L. 1815/39, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
 - a.3) nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi Albi, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. b) del Codice) e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i Soci/associati professionisti;
 - a.4) nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. c) del Codice):
 - a.4.1) i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - a.4.2) il direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 del Codice;
 - a.4.3) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4) il socio unico o l'amministratore di fatto, se diversi dai soggetti già indicati;
- b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lett. a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1) professionisti dipendenti;
 - b.2) professionisti consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lett. a), p.to a.4.3);
- d) per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i

candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; dall'iscrizione nei registri devono desumersi le generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di Consorzio;
- il socio unico;

2. che i soggetti indicati nell'articolo 66 del Codice:

- a) non rientrino in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione previste dal Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b) l'assenza di partecipazione plurima da parte dei soggetti indicati nell'articolo 66 del Codice;
- c) l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 16 del Codice.

ART. 6 quater

.II. Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Elenco di servizi d'ingegneria ed architettura.

Ai sensi dell'art. 100, comma 11 del Codice, il concorrente fornisce l'elenco dei servizi d'ingegneria ed architettura, espletati nei tre anni antecedenti alla data di indizione (pubblicazione) della gara d'appalto, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

OPERA 8172, OPERA 8226 – PROSPETTO DI SINTESI

CATEGORIA OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	ID OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	DESCRIZIONE	IMPORTO OPERE DI RIFERIMENTO (€)	IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER L'ELENCO DEI SERVIZI
EDILIZIA	E.16	Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura	2.946.664,52 €	2.946.664,52 €
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative – Ponteggi centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	338.300,57 €	338.300,57 €
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di	376.688,86 €	376.688,86 €

		fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.		
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	138.572,48 €	138.572,48 €
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	547.931,50 €	547.931,50 €
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	989.132,54 €	989.132,54 €

La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall'operatore economico nel prospetto.xls “Allegato A.2 - “Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione” (elenco servizi d'ingegneria ed architettura)”, è effettuata sull'aggiudicatario.

La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che comprovi l'avvenuto svolgimento del servizio.

b) Servizi “di punta” d'ingegneria ed architettura.

Ai sensi dell'art. 100, comma 11 del Codice, il concorrente fornisce l'elenco dei servizi “di punta” di ingegneria e architettura, espletati nei tre anni antecedenti alla data di indizione (pubblicazione) della gara d'appalto, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,4 volte il valore della medesima.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

OPERA 8172, OPERA 8226 – PROSPETTO DI SINTESI

CATEGORIA OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	ID OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	DESCRIZIONE	IMPORTO OPERE DI RIFERIMENTO (€)	IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER I DUE SERVIZI DI PUNTA
EDILIZIA	E.16	Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali,	2.946.664,52 €	1.178.665,81 €

		Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura		
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative – Ponteggi centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	338.300,57 €	135.320,23 €
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	376.688,86 €	150.675,54 €
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	138.572,48 €	55.428,99 €
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	547.931,50 €	219.172,60 €
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	989.132,54 €	395.653,02 €

La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall'operatore economico nel prospetto.xls “Allegato A.2 - “Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione” (Servizi “di punta” di ingegneria e architettura), è effettuata sull’aggiudicatario.

La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che comprovi l'avvenuto svolgimento del servizio.

È possibile indicare il medesimo servizio sia come servizio analogo sia come servizio di punta.

Si precisa che:

- per le categorie Edilizia E.16 e Strutture S.03 e S.04 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- il criterio secondo cui “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”, è applicabile alla categoria “IMPIANTI” contrassegnata da ID.Opera “IA.03”.

Tra i servizi valutabili NON sono ricompresi:

- restauro di beni culturali;
- servizi di archeologia;
- ricerche;
- consulenze;
- valutazioni di congruità tecnico economica;
- studi di impatto ambientale;
- produzione di beni connesse allo svolgimento di servizi di ingegneria e architettura.

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel triennio antecedente alla data di indizione (pubblicazione) della presente gara d'appalto ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile.

Qualora i servizi siano stati espletati all'interno di Raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

Con riferimento ai raggruppamenti temporanei si precisa che i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, come di seguito specificato e che ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire:

Con riferimento al requisito di cui alla lettera b) Servizi di punta, non frazionabile:

- l'importo complessivo minimo per i due servizi di punta si riferisce alla somma dei due servizi svolti per ciascuna classe e ID delle opere; non viene stabilito un valore minimo per il singolo servizio;
- i due servizi di punta presentati per ciascuna delle categorie e ID delle opere possono essere stati svolti da due soggetti diversi del raggruppamento, fermo restando che ogni singolo servizio deve essere stato svolto interamente da un unico soggetto partecipante al raggruppamento (indifferentemente dalla mandataria o da una delle mandanti);
- ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 66 del Codice, i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12.

ART. 6 quater

.III. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 i consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale dato dall'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

ART. 6 quater

.III.bis Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE per i lavori

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) e i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. h) del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti di cui all'articolo 100, comma 4 del Codice (art. 68 comma 11 del Codice), ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

ART. 6 quater

.III.ter Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE per i servizi di ingegneria e architettura

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 è posseduto dai professionisti che sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dai singoli professionisti indicati all'interno del gruppo di lavoro.

I requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal presente Disciplinare devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 68, co. 11, del D.lgs. n. 36/2023, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

ART. 6 quater

.IV. Indicazioni specifiche per i consorzi stabili e consorzi di cooperative artigiane.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 67 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 67 del Codice, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore.

Per gli appalti di lavori, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 67 del Codice.

Per gli appalti di servizi, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) anorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, utilizzano requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Indicazioni specifiche sui requisiti dei consorzi stabili per i servizi di ingegneria e architettura

Per i Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, i requisiti di cui agli artt. 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE secondo quanto indicato all'art.38 del citato Allegato.

I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti, per i consorzi stabili di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato Allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 è posseduto dai professionisti che sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

ART. 7 - SUBAPPALTO

Poiché, a mente dell'art. 119 del Codice: *“I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. E' altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera”*, anche al fine di garantire l'unitarietà di esecuzione ed il rispetto del cronoprogramma imposto dalla peculiare disciplina afferente la fonte di finanziamento per la realizzazione del Centro per l'Impiego, si richiede che l'appaltatore esegua in proprio almeno la quota corrispondente al 50,01% della **Categoria di lavori in OG1**.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119 comma 4 del Codice, dovrà indicare nel DGUE l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

Al pagamento degli eventuali subappaltatori provvede l'Appaltatore. Qualora ricorrono i casi di cui all'art. 119, comma 11, del Codice, la Stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore.

In caso di ricorso al subappalto, l'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato alla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice prima dell'inizio dell'attività.

In ottemperanza all'art. 26, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. La Stazione appaltante verificherà che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice.

L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Resta salvo quanto disposto all'art. 119, commi 6 e 12 del Codice.

Gli operatori economici per i quali ricorrono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i contratti relativi.

Autorizzazione al subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 4 del Codice, l'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in capo al subappaltatore.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ricorre responsabilità solidale tra i predetti soggetti anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c) del Codice l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente periodo.

In considerazione delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice che l'Amministrazione è tenuta ad espletare ex art. 119 del Codice nei riguardi del singolo subappaltatore, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, con almeno **20 (venti) giorni di anticipo**, tutta la documentazione di rito relativa a richieste di autorizzazione al subappalto e di subaffidamento. Il rispetto del suindicato termine per la trasmissione delle richieste di autorizzazione al subappalto e per le richieste di subaffidamento (con l'accusa documentazione a supporto) è considerato essenziale. In caso di mancato rispetto del termine (minimo) indicato dall'art. 119 cit. in 20 (venti) giorni antecedenti l'ingresso in cantiere, le richieste di subappalto (o di sub affidamento) non potranno trovare accoglimento.

Disposizioni relative all'Opera 8172 Realizzazione del nuovo centro per l'Impiego

Si precisa che, nell'ambito della documentazione da trasmettere unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali, ovverosia l'assenza della cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice, dovrà essere allegata la dichiarazione del subappaltatore concernente l'assunzione degli obblighi specifici relativi al PNRR di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (c.d. "Do No Significant Harm" - DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il **principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging)**.

Si precisa altresì che, tenuto conto della "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR" n. 30 dd. 11 agosto 2022, licenziata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, e delle connesse "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori", la Stazione appaltante verificherà anche nei confronti del/i subappaltatore/i, i cd.

“titolari effettivi” in ottemperanza alla normativa eurounitaria e nazionale in materia di antiriciclaggio (di cui all’art. 22 del Reg. (UE) 241/2021 e del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231) nonché l’insussistenza di una situazione di conflitto di interessi.

Se le verifiche svolte dalla Stazione appaltante avranno esito negativo, l’autorizzazione al subappalto non sarà rilasciata.

Resta ferma la possibilità di sostituire il subappaltatore, come previsto dall’art. 119, comma 10 del Codice. Si rendono edotti i concorrenti che, in ottemperanza al Protocollo d’Intesa siglato dal Comune di Udine con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine, approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 75 dell’8 marzo 2022 (consultabile all’indirizzo: <https://www.comune.udine.it/it/amministrazione-trasparente-22652/altri-contenuti-22728/attuazione-misure-pnnr-88862>), la documentazione afferente l’autorizzazione al subappalto verrà trasmessa al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine.

ART. 8 - AVVALIMENTO

L’avalvalimento è disciplinato dall’art. 104 del Codice.

Non è consentito l’avalvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L’operatore economico deve indicare l’intenzione di ricorrere all’avalvalimento nel proprio DGUE, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta (cd. “avalvalimento premiale”). In caso di avalvalimento l’operatore economico deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel punto 7 del successivo art. 9 (avalvalimento) e nel punto 6 del successivo art. 10 (“avalvalimento premiale”).

Ai sensi dell’art. 104, co. 4 del D.lgs. n. 36/2023, il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.

Nel contratto di avalvalimento, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avalvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora il contratto di avalvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta. In tal caso il concorrente allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC.

Qualora il contratto di avalvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, co. 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Nei casi in cui l’avalvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell’articolo 372, co. 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall’art. 47 del codice medesimo è sempre necessario

l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

In caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Anac per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 9 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell'area “Risposta Busta Amministrativa” della RDO online)

Nell'area “RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA” della RDO online il concorrente dovrà inserire le dichiarazioni e la documentazione amministrativa richieste per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

Le domande e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Nel caso in cui le Sezioni dedicate per l'inserimento in Piattaforma della documentazione richiesta non risultino sufficienti, si potrà utilizzare l'Area generica allegati.

9.1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Istanza di partecipazione e Accettazione Condizioni Generali di partecipazione Allegato A.1
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente secondo il modello in Allegato A.1

La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo il modello in allegato A.1 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al successivo punto 2 dell'art. 9, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Il concorrente indica la forma in cui partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti o GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, partita iva, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata) in un'unica domanda di partecipazione.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella Istanza di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara, ai sensi dell'art. 67 comma 4 e dell'art. 68 comma 14 del D. Lgs. 36/2023 e quindi di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- [In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190,] di possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;
- di avere provveduto, con riferimento al rilascio della PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, a quanto stabilito nella Circolare dell'Ispettorato del Lavoro n. 4 del 23/09/2024 avente ad oggetto: "art. 27 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 recante *Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti – D.M. 18/09/2024 n. 132 – prime indicazioni*" oppure di non esservi tenuto, indicandone la motivazione.

Si precisa che l'istanza di partecipazione è unica e deve essere sottoscritta digitalmente:

- anche dal progettista eventualmente indicato per la progettazione (che non assume la qualifica di concorrente);
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE (si precisa che nel caso di progettista mandante costituito da uno studio associato, l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri);
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria/capofila;
- nel caso di Consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane, consorzio stabile, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, fermo restando l'obbligo di indicare per quali consorziate il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di retisti ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del DL n. 5/2009 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

I Raggruppamenti Temporanei di operatori, i consorzi ordinari e i GEIE, non ancora costituiti, dovranno rendere nel Modello Allegato A.1:

- dichiarazione cumulativa resa da ciascun operatore economico, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R, attestante:
 - a. l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'operatore economico indicato come capogruppo, il quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate; in caso di Consorzio, anche l'impegno a stipulare il contratto di Consorzio;
 - b. l'impegno a non modificare la composizione del Raggruppamento o del Consorzio da costituirsi sulla base del predetto impegno, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente;
 - c. le categorie di lavori o le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;
 - d. la quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dagli operatori economici riuniti o consorziati.

La Capogruppo-mandataria stipulerà il contratto di appalto, una volta acquisito il relativo mandato/atto costitutivo, in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate.

I Consorzi di cooperative, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili dovranno dichiarare che:

- il Consorzio concorre ed esegue in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto ovvero concorre in proprio ed indica le consorziate esecutrici.

Il Modello in Allegato A.1 andrà adattato in caso di partecipazione di aggregazione di retisti sulla base di quanto specificato nel punto 5 del presente art. 9

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la **marca da bollo** da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

9.2. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura o nomina ad una carica sociale
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

9.3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione “Crea una nuova risposta DGUE” presente nella sezione “Mia Risposta”
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- in caso di partecipazione di consorzi di cooperative, di consorzi di imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- in caso di partecipazione di consorzi stabili, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti.

Con riferimento ai soggetti che svolgeranno le prestazioni di architettura e ingegneria, il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Si precisa che anche il progettista indicato dovrà compilare e sottoscrivere il Formulario di DGUE secondo le indicazioni di cui al presente punto 3 dell'art. 9.

Istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico da parte di un concorrente monosoggettivo (per maggiori dettagli, si rinvia alle pagg. 1-13 delle istruzioni allegate)

1. cliccare su “Intenzione di rispondere” e selezionare l’opzione “Mia Risposta”;
2. nella maschera che compare, denominata “Area Gestione Risposta – Stai rispondendo come” selezionare la forma giuridica con cui si intende partecipare alla gara e cliccare “salva”;
3. per compilare il DGUE è necessario cliccare su “+”, funzione collocata nella sezione “DGUE con file firmato”;
4. nella maschera che compare, denominata “Gestione della risposta DGUE”, nella sezione “carica la risposta DGUE da” selezionare “Nuovo”;
5. infine selezionare “Crea una nuova risposta al DGUE” e compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
6. al termine della compilazione utilizzare il comando “Riepilogo” per rivedere il DGUE compilato;
7. scaricare il DGUE cliccando su “Scarica” e **selezionare il formato PDF**;
8. **sottoscrivere digitalmente** il DGUE precedentemente scaricato;
9. **ricaricare il DGUE** debitamente sottoscritto selezionando “Scegli file”;
10. cliccare su “Conferma”;

Istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico da parte di concorrente plurisoggettivo (per maggiori dettagli si rinvia alle pagg. 19 e s.s. delle allegate istruzioni):

N.B.

Si evidenzia che ciascun componente del R.T.P. o A.T.I., per poter procedere alla compilazione del proprio DGUE, deve preventivamente iscriversi alla piattaforma Eappaltifvg e deve essere invitato dalla capogruppo a compilare il proprio DGUE.

La capogruppo deve:

1. cliccare su “Intenzione di rispondere” e selezionare l’opzione “Mia Risposta”;
2. nella maschera che compare, denominata “Area Gestione Risposta – Stai rispondendo come” selezionare la corretta forma di partecipazione plurisoggettiva alla gara e cliccare su “salva”;
3. nella maschera che compare cliccare sull’icona “Matita” e poi, selezionare la voce “Aggiungi utente” in cui va inserita la Ragione sociale e l’indirizzo e-mail dell’O.E. facente parte del raggruppamento che si intende invitare a partecipare alla rdo e a compilare il proprio DGUE;
4. cliccare poi su “Salva”;

I mandanti, a seguito del ricevimento dell’invito a partecipare, devono:

1. cliccare sul link ricevuto nella mail di invito;
2. inserire le proprie credenziali e loggarsi;
3. cliccare su “Accetto” per aderire al R.T.P./A.T.I. e cliccare sull’icona “Matita”;
4. nella maschera che compare, denominata “Gestione della risposta DGUE”, nella sezione “carica la risposta DGUE da” selezionare “Nuovo”;

5. infine selezionare “Crea una nuova risposta al DGUE” e compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
6. al termine della compilazione utilizzare il comando “Riepilogo” per rivedere il DGUE compilato;
7. scaricare il DGUE cliccando su “Scarica” e **selezionare il formato PDF**;
8. **sottoscrivere digitalmente** il DGUE precedentemente scaricato;
9. **ricaricare il DGUE** debitamente sottoscritto selezionando “Scegli file”;
10. cliccare su “Conferma”;

Si forniscono di seguito indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Il **DGUE** rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui l’operatore economico attesta:

- di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);
- di soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100 del Codice.

Il DGUE è articolato in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante.

La Parte II contiene.

- le informazioni sull’operatore economico e sui soggetti di cui all’articolo 94 co. 3 per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni;
- le informazioni sull’eventuale affidamento sulle capacità di altri soggetti (a fini dell’avalvalimento);
- le informazioni sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte II, relativamente alla **Sez. A –Informazioni sull’Operatore economico**, si forniscono i seguenti chiarimenti:

Riquadro “Operatore economico PMI”. Il fatturato da indicare è quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Codice.

Riquadro “Registrazione in elenchi ufficiali”. Qui vengono inserite le pertinenti dichiarazioni degli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati. Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell’articolo 100 del Codice, deve essere dichiarata dagli operatori economici in questo riquadro, indicando, in particolare:

- gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) alla voce “Fornire il nome dell’elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile”;
- se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, l’indirizzo web, l’autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione alla voce “Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove”;
- se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione alla voce “Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell’elenco ufficiale”.

Qualora l’iscrizione, la certificazione o l’attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

Riquadro “Forma di partecipazione”. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 65, comma 2 lett. b) c) d) e all’articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel presente riquadro deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 65, comma 2 lett. b) c) d) o di cui al sopra citato articolo 66, comma 1 lett. g) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione dev’essere specificata la forma di partecipazione degli operatori economici.

Relativamente alla **Sez. B - Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico**, si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all’articolo 94, comma 3 del Codice come segue:

- a) l’operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) un socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) i soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) il direttore tecnico o del socio unico;
- h) l’amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest’ultima.

Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380-bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisce poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.

Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 –octies e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.

Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Per quanto concerne la **Sez. C - Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti**, relativamente all’avalimento di cui all’articolo 104 del Codice, si specifica che sia in caso di avvalimento

concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale. Si evidenzia che le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

In ordine alla **Sez. D - Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento**, relativamente al subappalto di cui all'art. 119 del Codice, l'operatore deve indicare le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare specificando, per le sole lavorazioni relative alla categoria prevalente, la relativa quota percentuale. Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE. In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

La **Parte III** contiene le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) sono rese da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

La **Sez. A - Motivi legati a condanne penali** si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE che, nel Codice, sono disciplinati dall'articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, si precisa che la dichiarazione fa riferimento alle condanne con sentenza definitiva e decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'articolo 94, comma 3, del Codice.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la

relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, comma 6 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice.

Le misure di self-cleaning devono essere descritte nell'apposita voce “Descrivere tali misure”, precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l'operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della sezione.

Si precisa che le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Con riferimento alla **Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali** si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione) indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.

Si precisa che nel DGUE e/o nell'area “Allegati generici” della Busta Amministrativa dovranno essere inserite le dichiarazioni inerenti eventuali gravi violazioni - in materia di imposte e tasse e di contributi previdenziali - non definitivamente accertate per la cui definizione l'O.E. farà riferimento all'allegato II.10 del Codice ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del Codice.

Si evidenzia che, in sede di controlli sull'aggiudicatario, la sussistenza di violazioni in materia fiscale definitivamente e non definitivamente accertate, formerà oggetto di uno specifico controllo effettuato presso l'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne la **Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali**, si precisa quanto segue:

- le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla **“Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro”**.
- in caso di **“Liquidazione giudiziale”** (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), i motivi per i quali l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto devono essere compilati dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento.
- in caso di **“Concordato preventivo con i creditori”**, andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente.

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiarano che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- in merito al riquadro **“Gravi illeciti professionali”** (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro “Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza”, “Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili” e nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”.

Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall'articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita.

- nel **riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”**, oltre alle dichiarazioni riferite all'ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell'apposita voce “In caso affermativo fornire informazioni dettagliate”.

- nel riquadro **“Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza”** va inserita la dichiarazione relativa alle ipotesi di cui all'articolo 95, comma 1, lett. d).

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella **Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore** devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all'art. 94, comma 2, all'art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b).

Inoltre dovrà essere dichiarato di non avere affidato, pena l'esclusione, incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La **Parte IV** - Criteri di selezione riguarda i requisiti di ordine speciale previsti nell'articolo 100 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali). L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dalla stazione appaltante nel bando o documenti di gara; ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all'interno della domanda di partecipazione.

La **Parte VI** contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio – le prove documentali pertinenti.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l'operatore economico può indicare – in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Si rammenta che attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE), previsto dall'articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico - finanziario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Ai fini della corretta compilazione della documentazione da versare nella “Busta amministrativa” per la comprova dei requisiti generali si evidenzia che il partecipante è richiesto di:

I. inserire, all'interno del DGUE e/o nell'area “Allegati generici” della Busta Amministrativa, le dichiarazioni inerenti eventuali gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate: per la cui definizione l'O.E. farà riferimento all'allegato II.10 al Codice;

Si evidenzia che, in sede di controlli sull'aggiudicatario, la sussistenza di violazioni in materia fiscale definitivamente e non definitivamente accertate, formerà oggetto di uno specifico controllo effettuato presso l'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate.

II. Inserire, all'interno del DGUE e/o nell'area “Allegati generici” della Busta Amministrativa, le dichiarazioni inerenti ogni provvedimento astrattamente idoneo a rientrare nella definizione di “grave illecito professionale” così come precisato all'art. 98 del Codice.

Si evidenzia che, in sede di controlli sull'aggiudicatario, tali dichiarazioni potranno essere oggetto di specifica verifica attraverso richiesta del certificato dei carichi pendenti all'Ufficio del Casellario della Procura della Repubblica territorialmente competente, quando non rappresentino financo atto dovuto a fronte di specifica segnalazione della Prefettura competente.

9.4. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione redatta secondo il modello Allegato A.2: Elenco di servizi d'ingegneria ed architettura Servizi “di punta” d'ingegneria ed architettura
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento da scaricare, compilare, convertire <u>in formato .pdf</u> e <u>sottoscrivere digitalmente</u> da parte del soggetto titolato a rappresentare il concorrente <u>e caricare nella Busta Amministrativa in corrispondenza del pertinente parametro.</u>

Al fine di rendere più agevole la lettura di quanto autocertificato nel DGUE, il concorrente deve inserire a sistema un prospetto riassuntivo utilizzando il prospetto xls “**Allegato A.2 – Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione**”, che dovrà essere convertito in formato .pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e caricato nella Busta Amministrativa in corrispondenza del pertinente parametro.

Per l'individuazione dei soggetti che devono sottoscrivere l'Allegato A.2 si rimanda al punto 3 del presente art. 9 (Formulario DGUE).

Si precisa che anche il progettista indicato dovrà compilare e sottoscrivere l'Allegato A.2 con riferimento ai requisiti speciali posseduti.

9.5. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione ulteriore per soggetti associati
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<u>Scansione dei documenti</u>

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti associati:

- **consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:** atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;
- **raggruppamenti temporanei già costituiti:** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- **consorzio ordinario/GEIE già costituito:** atto costitutivo e statuto del consorzio ordinario/GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- per le aggregazioni di retisti**
- **per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**
 - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

9.6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Garanzia provvisoria (art. 106 del Codice)
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<p>Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti [in alternativa]</p> <p>Scansione del documento firmato da entrambe le parti contraenti e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente</p>

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo come definito ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e precisamente di importo pari ad € 107.305,91. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, a favore dell'amministrazione aggiudicatrice con il sistema "pagoPA" collegandosi alla pagina web dal seguente link: <https://www.comune.udine.it/it/servizi-online-50846/pagopa-50869>. Selezionare l'Ente se richiesto, scegliere il servizio "Deposito cauzionale" ed indicare la seguente causale:

OPERA 8172 CUP C28E22000100006 - PNRR M5C1 - Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego” REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO – Intervento finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU

OPERA 8226 CUP C23I23000090002 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINAREA A SEDE DI UFFICI REGIONALI (Organismo Pagatore Regionale – OPR FVG)

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b) c) d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice **l'importo della garanzia è ridotto** nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata possiedono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, **il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione modello Allegato A.1. il possesso delle certificazioni e provvede ad allegarle.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9.7. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avvalimento
	1) Formulario DGUE elettronico compilato dall'impresa ausiliaria secondo le istruzioni indicate (si rinvia alle pagg. 31 e ss delle stesse); 2) Allegato A.3 - Dichiarazioni per avvalimento (ex art. 104 del Codice) 3) Contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	1) e 2) Documenti in formato .pdf <u>sottoscritti digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria. 3) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti; [in alternativa] scansione del documento firmato da entrambe le parti contraenti e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l’impresa ausiliaria, dovranno allegare anche la documentazione di cui all’art. 104 del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria, resa utilizzando il modello in Allegato A.3, con cui la stessa si impegna verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto di avvalimento;
- il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto;
- qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, il concorrente allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta (avvalimento premiale), tutta la documentazione di cui alla presente sezione è presentata nella busta contenente l’offerta tecnica.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta ai sensi dell’art. 104, co. 12 del D.lgs. n. 36/2023 (cd. “avvalimento premiale”), non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.

Si precisa che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema utilizzando la sezione “Documentazione da produrre in caso di avvalimento” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.

9.8. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Versamento dell’importo relativo al contributo ANAC di cui all’art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005 n. 266
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l’avvenuto versamento

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 con le modalità stabilite dalla delibera del Presidente dell’ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac#p0>

In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsì il versamento deve essere effettuato dall’impresa capogruppo.

Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

9.9. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Dichiarazione da rendere da parte degli operatori economici - ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale; - sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. o degli artt. 20 e 24 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documenti in formato .pdf sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5 del D.lgs. n. 14/2019 (cd. codice della crisi di impresa).

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) del D.lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario va resa la seguente dichiarazione per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice:

▪ **DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento _____ (indicare il tipo di provvedimento: Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data _____ da parte di _____.

Le dichiarazioni rese dal concorrente e la relazione predisposta dal professionista vanno caricate nella sezione “Allegati generici” della Busta Amministrativa.

ART. 10 BUSTA OFFERTA TECNICA (da inserire nell'area “Risposta Busta Tecnica” della RDO online) – massimo 70 punti

Nell'area “Risposta Busta Tecnica” della RDO online dovrà essere inserita la documentazione sotto richiesta.

L'assenza integrale dell'Offerta Tecnica comporta l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto che verrà sottoscritto: Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che resta fissa e invariata.

In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal prezzo complessivo offerto.

Le proposte migliorative del progetto tecnico non potranno, pena della loro inammissibilità, in ogni caso:

- alterare le soluzioni pluri altimetriche, distributive ed in generale le soluzioni individuate dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, ma esclusivamente migliorare od integrare quanto previsto nel progetto posto a base di gara;
- comportare un prolungamento delle tempistiche di realizzazione delle opere rispetto a quelle previste a base d'appalto;
- riportare valutazioni economiche che facciano riferimento al contenuto della "Busta ECONOMICA". Ogni proposta dovrà essere esplicitata mediante descrizione dettagliata delle singole lavorazioni da porre in essere, dei vantaggi per la Stazione Appaltante sia in termini di realizzazione che di gestione dell'opera. Tutte le proposte migliorative od integrative dovranno essere formulate in modo completo, esaustivo e dovranno essere onnicomprensive di ogni onere; non saranno accettate le proposte che comportino oneri aggiuntivi nella realizzazione dei lavori a carico della Stazione Appaltante.

Ai fini della valutazione non verranno presi in considerazione eventuali documenti e/o schede tecniche allegate, eccedenti a quanto espressamente richiesto.

L'operatore economico allega una **dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Modalità operative

Nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO on line dovrà essere inserita la documentazione per la presentazione dell'offerta tecnica relativa ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica di seguito precisati.

10.1. DOCUMENTAZIONE	Criterio A.1 "Professionalità ed adeguatezza della progettazione" Punteggio massimo 20 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub criteri cui sono associati i seguenti sub pesi:

- sub-criterio A.1.1 – "Servizio di Progettazione – professionalità e adeguatezza" – sub peso 10 punti;
- sub-criterio A.1.2 – "Modalità di esecuzione del servizio di progettazione" – sub peso 10 punti;

Sub-criterio A.1.1 – "Servizio di Progettazione – professionalità e adeguatezza" – sub peso 10 punti.

Al concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di allegare una relazione in cui siano descritti n. 2 servizi svolti relativi alle attività di Progettazione di livello esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione su interventi ritenuti più significativi della propria capacità ad eseguire la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini all'incarico oggetto di gara secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

Per ciascun servizio svolto devono essere evidenziate le seguenti caratteristiche:

- Descrizione sintetica dell'opera
- Committente
- Luogo di esecuzione
- Periodo di esecuzione (data inizio – data fine prestazione)
- Importo dei lavori
- Indicazioni delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera è suddivisa
- Servizio svolto singolarmente o in raggruppamento (con indicazione della percentuale svolta)
- Estremi dell'atto di approvazione della singola fase di progettazione, Estremi del certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione)
- Descrizione delle modalità di esecuzione del servizio svolto
- Modalità di interazione con la committenza
- Descrizione delle principali problematiche emerse nello svolgimento dell'attività (gestione cantiere, interferenze, varianti in corso d'opera, sospensioni e riprese lavori, riserve) e soluzioni adottate per la risoluzione delle stesse.

Presentazione mediante unico file, numero massimo di facciate complessive 3, numerate, formato A4, carattere Arial tipo “normale” corpo 11, interlinea singola comprensive di eventuali disegni, schemi, particolari costruttivi, grafici e tavole, utili ad illustrare i servizi svolti.

Non verranno computati nel numero delle facciate eventuali copertine e sommari.

Ogni ulteriore documentazione prodotta oltre quella richiesta non sarà valutata dalla commissione di gara.

Sub-criterio A.1.2 – “Modalità di esecuzione del servizio di progettazione” - sub peso 10 punti.

Al concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di allegare una relazione metodologica e descrittiva suddivisa in paragrafi che descriva le modalità di esecuzione del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, illustrando le proposte relativamente ai punti sotto illustrati:

- Rispondenza alle esigenze della committenza delle modalità di esecuzione del servizio di progettazione esecutiva nell'ottica di ottimizzare le tempistiche dell'iter progettuale;
- Qualità ed efficacia della proposta progettuale nell'ottica di un miglioramento del progetto dal punto di vista impiantistico;
- Qualità ed efficacia della proposta progettuale nell'ottica di un miglioramento del progetto dal punto impiantistico e dell'efficientamento energetico, fermo restando il mantenimento del concept architettonico;

Presentazione mediante predisposizione suddivisa in paragrafi, massimo 3 facciate in formato A4 e 1 facciata formato A3, carattere “Arial” normale, corpo 11, interlinea singola, ammesse elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee che dovranno comunque essere incluse nelle suddette facciate.

Non verranno computati nel numero delle facciate eventuali copertine e sommari.

Ogni ulteriore documentazione prodotta oltre quella richiesta non sarà valutata dalla commissione di gara.

10.2. DOCUMENTAZIONE	Criterio A.2 “Proposte migliorative inerenti alle tipologie impiantistiche” Punteggio massimo 18 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub criteri cui sono associati i seguenti sub pesi:

- sub-criterio A.2.1 – “Miglioramento della performance” – sub peso 8 punti;
- sub-criterio A.2.2 – “Sostenibilità” – sub peso 5 punti;
- sub-criterio A.2.3 – “Incidenza della manutenzione” – sub peso 5 punti;

Sub-criterio A.2.1 – “Miglioramento della performance” – sub peso 8 punti.

Al concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni impiantistiche che intende proporre ponendo l’accento sul miglioramento della performance rispetto a quanto previsto in progetto.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che migliorino le caratteristiche degli ambienti interni, sia a livello di riscaldamento/raffrescamento, che di illuminazione;
- le soluzioni che migliorino la resa estetica e il comfort degli ambienti proposti in fase di progetto posto a base gara;
- le soluzioni che facilitino la gestione del riscaldamento/raffrescamento;
- le soluzioni inerenti al posizionamento e la distribuzione dei punti luce e degli interruttori di comando, volte a migliorare la fruizione degli ambienti da parte dell’utenza;

Presentazione mediante unico file, numero massimo di facciate complessive 2, numerate, formato A4, carattere Arial tipo “normale” corpo 11, interlinea singola, comprensive di descrizione delle proposte, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Non verranno computati nel numero delle facciate eventuali copertine e sommari.

Ogni ulteriore documentazione prodotta oltre quella richiesta non sarà valutata dalla commissione di gara.

Sub-criterio A.2.2 – “Sostenibilità” – sub peso 5 punti.

Al concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni impiantistiche che intende proporre ponendo l’accento sulla riduzione dei consumi energetici che tali proposte avranno sull’economia di gestione dell’edificio e, in prospettiva, sul suo intero ciclo di vita.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che vadano ad integrarsi con quanto previsto nel progetto posto a base di gara al fine di ridurre i consumi energetici e idrici;
- le soluzioni che riducano l’impatto ambientale dell’intervento.

Presentazione mediante unico file, numero massimo di facciate complessive 1, numerate, formato A4, carattere Arial tipo “normale” corpo 11, interlinea singola, comprensive di descrizione delle proposte, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Non verranno computati nel numero delle facciate eventuali copertine e sommari.

Ogni ulteriore documentazione prodotta oltre quella richiesta non sarà valutata dalla commissione di gara.

Sub-criterio A.2.3 – “Incidenza della manutenzione” - sub peso 5 punti.

Al concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni impiantistiche che intende proporre ponendo l’accento sull’incidenza che tali soluzioni comporteranno in termini di manutenzione degli impianti. La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che vadano a ridurre, durante il ciclo di vita dell’edificio, il numero di interventi di manutenzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento, di illuminazione e idrico;
- le soluzioni che vadano a ridurre, durante il ciclo di vita dell’edificio, l’incidenza economica degli interventi di manutenzione.

Presentazione mediante unico file, numero massimo di facciate complessive 1, numerate, formato A4, carattere Arial tipo “normale” corpo 11, interlinea singola, comprensive di descrizione delle proposte, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Non verranno computati nel numero delle facciate eventuali copertine e sommari.

Ogni ulteriore documentazione prodotta oltre quella richiesta non sarà valutata dalla commissione di gara.

10.3. DOCUMENTAZIONE	Criterion A.3 “Proposte migliorative inerenti alle tecniche di completamento del fabbricato” Punteggio massimo 10 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub criteri cui sono associati i seguenti sub pesi:

- sub-criterio A.3.1 – “Miglioramento delle tecniche costruttive” – sub peso 4 punti;
- sub-criterio A.3.2 – “Sostenibilità” – sub peso 3 punti;
- sub-criterio A.3.3 – “Incidenza della manutenzione” - sub peso 3 punti;

Sub-criterio A.3.1 – “Miglioramento delle tecniche costruttive” – sub peso 4 punti.

Al concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni tecnologiche che intende proporre in alternativa a quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che, attraverso tecniche costruttive diverse da quelle proposte nel progetto posto a base gara, ottimizzino le fasi di realizzazione dell’opera;
- le soluzioni che migliorino la resa estetica degli ambienti interni proposti nel progetto posto a base di gara.

Presentazione mediante unico file, numero massimo di facciate complessive 2, numerate, formato A4, carattere Arial tipo “normale” corpo 11, interlinea singola, comprensive di descrizione delle proposte, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Non verranno computati nel numero delle facciate eventuali copertine e sommari.

Ogni ulteriore documentazione prodotta oltre quella richiesta non sarà valutata dalla commissione di gara

Sub-criterio A.3.2 – “Sostenibilità” – sub peso 3 punti.

Al concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni tecnologiche che intende proporre ponendo l’accento sulla riduzione dei consumi energetici che tali proposte avranno sull’economia di gestione dell’edificio e, in prospettiva, sul suo intero ciclo di vita.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che promuovano un basso impatto ambientale durante le fasi di realizzazione dell’opera in termini di consumi elettrici ed idrici;
- le soluzioni che permettano il completamento dell’edificio attuando metodologie e materiali sostenibili nell’arco di tutto il suo ciclo di vita, fino alla sua dismissione.

Presentazione mediante unico file, numero massimo di facciate complessive 1, numerate, formato A4, carattere Arial tipo “normale” corpo 11, interlinea singola, comprensive di descrizione delle proposte, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Non verranno computati nel numero delle facciate eventuali copertine e sommari.

Ogni ulteriore documentazione prodotta oltre quella richiesta non sarà valutata dalla commissione di gara

Sub-criterio A.3.3 – “Incidenza della manutenzione” - sub peso 3 punti.

Al concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni tecnologiche che intende proporre ponendo l’accento sull’incidenza che tali soluzioni comporteranno in termini di manutenzione della struttura. La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che vadano a ridurre, durante il ciclo di vita dell’edificio, il numero di interventi di manutenzione degli elementi strutturali e architettonici che compongono l’edificio;
- le soluzioni che vadano a ridurre, durante il ciclo di vita dell’edificio, l’incidenza economica degli interventi di manutenzione.

Presentazione mediante unico file, numero massimo di facciate complessive 1, numerate, formato A4, carattere Arial tipo “normale” corpo 11, interlinea singola, comprensive di descrizione delle proposte, immagini, caratteristiche tecniche dei prodotti e tabelle esplicative.

Non verranno computati nel numero delle facciate eventuali copertine e sommari.

Ogni ulteriore documentazione prodotta oltre quella richiesta non sarà valutata dalla commissione di gara.

10.4. DOCUMENTAZIONE	Criterio A.4 “Proposte migliorative inerenti alla logistica, alla sicurezza e alla riduzione dell’impatto ambientale del cantiere” Punteggio massimo 8 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Al concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni che intende proporre ponendo l’accento sulla riduzione dei consumi e l’ottimizzazione della gestione del cantiere. La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni volte a minimizzare gli effetti del cantiere verso l’esterno in termini di rumorosità ed emissione di polveri-interferenza con la viabilità;

- le soluzioni volte a ridurre l'impatto ambientale delle attività di cantiere;
- le soluzioni volte a gestire le interferenze con gli eventuali cantieri situati nelle vicinanze di quello oggetto del presente appalto.

Presentazione mediante unico file, numero massimo di facciate complessive 1, numerate, formato A3, carattere Arial tipo “normale” corpo 11, interlinea singola, comprensive di descrizione delle proposte, immagini.

Non verranno computati nel numero delle facciate eventuali copertine e sommari.

Ogni ulteriore documentazione prodotta oltre quella richiesta non sarà valutata dalla commissione di gara

Si specifica che tali proposte non potranno comprendere quanto già prescritto nella Scheda n. 2 allegata alla “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente*” – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali - Regime 2 per la verifica e il controllo da condurre per garantire il rispetto dei principi DNSH ai quali l’intervento oggetto della presente procedura è sottoposto. Tali accorgimenti, infatti, sono obbligatori e devono essere assolti dall’Appaltatore.

10.5. DOCUMENTAZIONE	<p style="text-align: center;">Criterio B “Criterio on/off” punteggio massimo 14 punti</p>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<p>ALLEGATO T.1: Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente</p> <p>CERTIFICAZIONI ISO e Certificazione della parità di genere:</p> <p>dichiarazione di possesso delle certificazioni, sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente e/o scansione delle certificazioni, sottoscritte digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente</p>

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub-criteri cui sono associati i seguenti sub-pesi:

- sub-criterio B.1 - “Elaborazione di un modello informativo per la manutenzione dell’edificio” - Allegato T.1- sub peso 7 punti
- sub-criterio B.2 - “Possesso di Certificazione ISO 14001:2015 (processo qualità ambientale)”- sub peso 3 punti
- sub-criterio B.3 - “Possesso di certificazione ISO 45001:2018 (Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro)” - sub peso 3 punti
- sub-criterio B.4 – Possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’art. 46 bis D.Lgs. n. 198/2006 - sub peso massimo 1 punto

Sub-criterio B.1 - “Elaborazione di un modello informativo per la manutenzione dell’edificio” - Allegato T.1- sub peso 7 punti

Sarà valutata la disponibilità dell’operatore economico ad adempiere alle seguenti richieste:

- a) elaborazione di un modello informativo delle opere realizzate, secondo la norma UNI 11337-4, con livello di dettaglio **LOD D** (oggetto dettagliato: rappresentazione geometrica contenente le caratteristiche qualitative e quantitative specifiche di una pluralità di prodotti simili contenente informazioni utili al montaggio ed alla manutenzione).
- b) creazione di un database contenente tutta la documentazione relativa alle opere utile alla loro manutenzione (schede tecniche dei materiali, certificati, prove eseguite sui materiali...);
- c) creazione di un collegamento fra l'elemento del modello e la sua documentazione;
- d) condivisione del modello informativo, e di tutta la documentazione ad esso collegata, nella ACDat messa a disposizione della Stazione Appaltante. L'organizzazione di tale ambiente, così come la lista dettagliata ed esaustiva dei documenti da collegare al modello informativo, sarà concordato con la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori;
- e) revisione del modello informativo, durante la realizzazione delle opere, con cadenza mensile o conforme all'avanzamento dei lavori, in contraddittorio con la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori, al fine di creare un documento aderente alla realtà e completo dal punto di vista documentale;
- f) consegna del modello informativo, e di tutta la sua documentazione collegata, in formato aperto, alla Stazione Appaltante la quale diventerà unica proprietaria del modello;
- g) la prestazione verrà svolta secondo quanto riportato nelle normative di riferimento UNI 11337 - ISO 19650 - DM 560/2017.

La disponibilità dell'operatore economico dovrà essere esplicitata mediante l'accettazione del modello T.1 recante “Dichiarazione di accettazione condizioni per la realizzazione del modello informativo”.

Sub-criterio B.2 - “Possesso di Certificazione ISO 14001:2015 (processo qualità ambientale)” - sub peso 3 punti

Il concorrente deve allegare dichiarazione di possesso della certificazione e/o scansione della certificazione, con riferimento all'impresa/imprese esecutrice/esecutrici in conformità alla UNI EN ISO 14001:2015 (processo qualità ambientale) in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato, e con un “campo di applicazione” coerente con le attività previste dal presente disciplinare di gara.

Il punteggio sarà assegnato con riferimento al possesso o meno di una certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato, e con un “campo di applicazione” coerente con le attività previste dal presente Disciplinare di gara.

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il punteggio sarà assegnato solo qualora tutte le imprese associate esecutrici dei lavori siano in possesso della certificazione di cui al presente criterio.

Sub-criterio B.3 - “Possesso di certificazione ISO 45001:2018 (Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro)” - sub peso 3 punti

Il concorrente deve allegare dichiarazione di possesso della certificazione e/o scansione della certificazione, con riferimento all'impresa/imprese esecutrice/esecutrici in conformità alla UNI ISO 45001:2018 in corso

di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato, e con un “campo di applicazione” coerente con le attività previste dal presente disciplinare di gara.

Il punteggio sarà assegnato con riferimento al possesso o meno di una Certificazione ISO 45001:2018 (Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro), rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato, e con un “campo di applicazione” coerente con le attività previste dal presente Disciplinare di gara.

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il punteggio sarà assegnato solo qualora tutte le imprese associate esecutrici dei lavori siano in possesso della certificazione di cui al presente criterio.

Sub-criterio B.4 - Possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’art. 46 bis D.Lgs. n. 198/2006 - sub peso massimo 1 punto

Ai sensi dell’art. 108, comma 7 del D. Lgs. 36/2023, il presente criterio intende premiare l’adozione, da parte dell’operatore economico, di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione di parità di genere di cui all’art. 46 bis del D. Lgs. 198/2006.

A mente dell’art. 5, co. 3 della L. 162/2021 (“*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*”), rubricato “*Premialità di parità*”, è previsto che: “[...]. *Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall’articolo 4 della presente legge.*”

Ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale (1 punto) relativo al sub-criterio B.4, gli operatori economici dovranno allegare dichiarazione di possesso della certificazione e/o scansione della certificazione della parità di genere, conseguita ai sensi dell’art. 46 bis del D. Lgs. 198/2006.

A tal fine si precisa che, come previsto dall’art. 5, co. 3 della L. 162/2021, la “*premialità di parità*” è valutata in favore degli operatori economici che siano in possesso della certificazione della parità di genere alla data del 31 dicembre 2023.

Si evidenzia come la certificazione della parità di genere *ex art. 46 bis del D. Lgs. 198/2006* sia quella rilasciata sulla scorta dei criteri di cui al d.P.C.M. del 29 aprile 2022 (pubblicato sulla G.U.R.I. dd. 1° luglio 2022) che, all’art. 1, precisa come i parametri minimi per il conseguimento della certificazione siano solo quelli ritraibili dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 (pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «*Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni*» e successive modifiche o integrazioni).

La certificazione di parità di genere può essere rilasciata soltanto dagli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, ed il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

La lista degli organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento CE 765/2008, operanti in Italia, è consultabile al *link*: <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-dicertificazione>.

E’ possibile consultare le FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Pari Opportunità, al *link*: <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/faq>.

Sono considerate idonee alla dimostrazione del possesso del requisito in esame le certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea.

Si precisa che tali certificazioni, oggettive e accessibili a tutti gli operatori interessati, possono riguardare soltanto criteri collegati all'oggetto dell'appalto; devono basarsi su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; devono essere stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative; devono poter essere accessibili a tutte le parti interessate; siano stabilite da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non possa esercitare un'influenza determinante.

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, il punteggio verrà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione di ciascuna impresa in possesso della suddetta “Certificazione della parità di genere”.

10.6. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avvalimento cd. “premiale”
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Formulario DGUE elettronico compilato dall'impresa ausiliaria secondo le istruzioni indicate (si rinvia alle pagg. 31 e ss); 2) Allegato A.3 - Dichiarazioni per avvalimento (ex art. 104 del Codice) 3) Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1) e 2) Documenti in formato .pdf sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria; 3) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti; [in alternativa] scansione del documento firmato da entrambe le parti contraenti e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

In caso di avvalimento cd. “premiale”, finalizzato al miglioramento dell’offerta, in cui il prestito delle risorse è diretto ad ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti, i sopra indicati documenti dovranno essere caricati nella presente sezione della “Busta Offerta Tecnica” e NON nella “Busta Amministrativa”.

Si rimanda alle istruzioni presenti nell’art. 9 “Risposta Busta amministrativa” - sezione “Documentazione da produrre nel caso di avvalimento”.

10.7. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Dichiarazione segreti tecnici commerciali Allegato T.2
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente redatto secondo il modello in Allegato T.2

Qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 35, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 (segreti tecnici o commerciali) dovrà essere inserita, nella presente sezione della busta dell’Offerta Tecnica, una motivata e comprovata dichiarazione come da modello in Allegato T.2 al presente disciplinare contenente

l'indicazione delle parti dell'offerta sottratte all'accesso (pagine / sezioni / parti di riferimento) precisando per ciascuna di esse l'esatta motivazione.

In mancanza della predetta dichiarazione ovvero l'assenza delle specificazioni/motivazioni circa i segreti tecnici o commerciali da tutelare, l'accesso si intende autorizzato senza alcuna limitazione.

In caso di diniego all'accesso di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, la dichiarazione esonera la Stazione appaltante dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.

In ogni caso, ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del D.lgs. n. 36/2023, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

AVVERTENZE

Tutte le relazioni e/o le dichiarazioni da inserire nell'area “Risposta tecnica” dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsì, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà inserire nell'Area generica allegati della Busta tecnica:

- a) in caso di procura generale o speciale, la scansione della procura notarile;

b) in caso di nomina ad una carica sociale, la scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale preposto.

Si evidenzia che non è prevista l’offerta - tempo e che quindi non è richiesto ai concorrenti di formulare un ribasso sul tempo di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

ART. 11 BUSTA OFFERTA ECONOMICA (contenuto dell’area “Risposta Economica” della RDO online) – massimo 30 punti

Il concorrente, all’interno dell’area “Risposta Economica” della RDO online (a cui si accede cliccando sul link “Risposta Busta Economica”), dovrà inserire la documentazione di seguito specificata.

11.a DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	“Ribasso percentuale unico sul prezzo a base di gara”
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Inserimento a video del ribasso percentuale offerto nell’apposita Sezione e “Predisposizione della Busta economica digitale (*)”

Il concorrente dovrà inserire a video, **a pena di esclusione**, all’interno dell’area Risposta Busta Economica, il ribasso percentuale unico offerto, da applicare sull’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, comprensivo della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché dell’esecuzione dei lavori, pari ad € 5.486.223,41.

Detto ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.

(*) A seguito della compilazione di tutti i parametri della busta economica, il concorrente dovrà inviare la propria risposta tramite la funzionalità **“Invia Risposta”** ed il sistema genererà automaticamente un documento in formato pdf scaricabile dall’Operatore Economico che riporterà i dati contenuti nella busta economica compreso il ribasso percentuale inserito a video dal concorrente. **Il documento dovrà essere scaricato sul proprio computer, firmato digitalmente dal concorrente e ricaricato tramite l’apposita funzionalità della RDO online. La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.**

L’importo di contratto sarà disposto sulla base del ribasso percentuale inserito dal concorrente a video per la predisposizione della Busta Economica.

11.b DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazioni per offerta economica Allegato E.1
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente secondo il modello in Allegato E.1

Il concorrente, **a pena di esclusione** deve dichiarare:

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del Codice;
- l'ammontare dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 91, comma 5 del Codice.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera non sono ribassabili.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo a base di gara deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'operatore economico, a tal fine, fornisce le giustificazioni per il proprio minor costo della manodopera rispetto a quello individuato dalla Stazione appaltante nei documenti di gara.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri della sicurezza di cui alla normativa vigente.

11.c DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE CONTRATTUALI
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante inserisce nella presente sezione la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative rispetto al contratto individuato dalla Stazione appaltante, con facoltà di allegare la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

AVVERTENZE

La busta di “Risposta Economica” e tutta la documentazione da inserire nella predetta Busta, dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà inserire nell'Area generica allegati della Busta tecnica:

- a. in caso di procura generale o speciale, la scansione della procura notarile;
- b. in caso di nomina ad una carica sociale, la scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Come da dichiarazione da rendere ai sensi dell'Allegato A.1 al presente disciplinare di gara, **l'offerta sarà vincolante per 180 giorni** dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

ART. 12 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà affidato con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** con riferimento ai criteri/sub-criteri e ai punteggi/sub-punteggi di ponderazione riportati nella seguente tabella:

	Criteri di valutazione	Sub-criteri di valutazione	Punteggi e Sub-punteggi
OFFERTA TECNICA			
A.1	Professionalità ed adeguatezza della progettazione		20
A.1.1		Servizio di Progettazione - professionalità e adeguatezza	10
A.1.2		Modalità di esecuzione del servizio di progettazione	10
A.2	Proposte migliorative inerenti alle tipologie impiantistiche		18
A.2.1		Miglioramento della performance	8
A.2.2		Sostenibilità	5

A.2.3		Incidenza della manutenzione	5
A.3	Proposte migliorative inerenti alle tecniche di completamento del fabbricato		10
A.3.1		Miglioramento delle tecniche costruttive	4
A.3.2		Sostenibilità	3
A.3.3		Incidenza della manutenzione	3
A.4	Proposte migliorative inerenti alla logistica, la sicurezza e la riduzione dell'impatto ambientale del cantiere		8
B	Criterio on/off		14
B.1		Elaborazione di un modello informativo per la manutenzione dell'edificio	7
B.2		Possesso di Certificazione ISO 14001:2015 (processo qualità ambientale)	3
B.3		Possesso di certificazione ISO 45001:2018 (Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro)	3
B.4		Possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’art. 46 bis D. Lgs. n. 198/2006	1
OFFERTA ECONOMICA			
C	Ribasso percentuale unico sull'importo complessivo posto a base di gara sia per la progettazione che per la realizzazione dei lavori		30
TOTALE PUNTEGGIO 100			

Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive.

Le sedute pubbliche saranno svolte in modalità telematica, la prima sessione avrà luogo nel giorno indicato nel Bando.

Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà le date per lo svolgimento delle operazioni di gara, ad eccezione delle sedute riservate per la valutazione dell'offerta tecnica, mediante la funzionalità Messaggi della RDO on line.

Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto con le modalità di seguito indicate.

La Commissione procederà nell'ordine:

- alla ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti entro i termini previsti;
- all’apertura dei plichi medesimi;

- all'apertura della "Busta Amministrativa" di tutte le offerte presentate entro i termini, all'accertamento che i documenti siano stati presentati con le modalità richieste e con i contenuti necessari ai fini dell'ammissione del concorrente alla fase di apertura della Busta Tecnica.

Qualora la Commissione verifichi carenze di qualsiasi elemento formale, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., potrà invitare il concorrente a regolarizzare, completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione contenuta nella "Busta Amministrativa", assegnando un termine perentorio.

Tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO online.

In tal caso la Commissione dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data.

Terminati i lavori di ammissione alla successiva fase, la Commissione procederà all'apertura della "Busta Tecnica" di ciascun concorrente ammesso.

In successive sedute riservate la Commissione esaminerà le offerte tecniche e attribuirà i punteggi relativi con il metodo di cui al successivo articolo 13.

In successiva seduta la Commissione procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, all'apertura e ricognizione della "Busta Economica" di ciascun concorrente, contenente l'offerta economica, e, data lettura dei ribassi, alla determinazione dell'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri di cui al successivo articolo 13.

La Commissione è responsabile anche della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Nel caso si renda necessario effettuare la verifica di congruità delle offerte la Commissione procederà con le modalità di cui all'articolo 14 del presente disciplinare di gara.

ART. 13 - METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

13.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

La Commissione, ai fini dell'attribuzione dei coefficienti ad ogni sub-criterio e al criterio A.4, terrà conto dei criteri motivazionali o on/off di seguito indicati.

Criterio A.1 – "Professionalità ed adeguatezza della progettazione" - punteggio massimo 20 punti.

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub-criteri cui sono associati i seguenti sub pesi:

- sub-criterio A.1.1 – "Servizio di Progettazione – professionalità e adeguatezza" – sub peso 10 punti;
- sub-criterio A.1.2 – "Modalità di esecuzione del servizio di progettazione" – sub peso 10 punti;

Si riterranno più adeguate le offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti:

- il livello di specifica professionalità, affidabilità e, in generale, qualità del concorrente, che abbia svolto servizi di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- che dimostri di essere sul piano organizzativo, gestionale e di rapporto con la committenza e le altre figure interessate all'appalto, meglio rispondente agli obiettivi perseguiti dalla Stazione appaltante, che siano sviluppate con il fine di minimizzare il rischio di riserve e/o varianti in corso d'opera;
- che garantiscono il massimo rispetto dei termini previsti per l'esecuzione dei lavori.

Minima valutazione verrà data a servizi che non comprendano anche lo svolgimento dell'attività di coordinamento della sicurezza e/o di prevenzione incendi.

Ai fini della valutazione, nel presente criterio la Commissione terrà conto di:

- affinità della tipologia, entità e del contesto dell'intervento per il quale è stata svolta l'attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- efficacia dell'approccio metodologico e soluzioni organizzative e gestionali adottate per l'esecuzione del servizio;
- efficacia delle modalità di interazione con la committenza;
- adeguatezza delle misure adottate per il superamento di particolari problematiche e criticità emerse durante la fase di esecuzione dei lavori.

Criterio A.2 – “Proposte migliorative inerenti alle tipologie impiantistiche” – Punteggio massimo 18 punti

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub criteri cui sono associati i seguenti sub pesi:

- sub-criterio A.2.1 – “Miglioramento della performance” – sub peso 8 punti;
- sub-criterio A.2.2 – “Sostenibilità” – sub peso 5 punti;
- sub-criterio A.2.3 – “Incidenza della manutenzione” – sub peso 5 punti;

Sub-criterio A.2.1 – “Miglioramento della performance” – sub peso 8 punti.

Al concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni impiantistiche che intende proporre ponendo l'accento sul miglioramento della performance rispetto a quanto previsto in progetto.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che migliorino le caratteristiche degli ambienti interni, sia a livello di riscaldamento/raffrescamento, che di illuminazione;
- le soluzioni che migliorino la resa estetica e il comfort degli ambienti proposti in fase di progetto posto a base gara;
- le soluzioni che facilitino la gestione del riscaldamento/raffrescamento;
- le soluzioni inerenti il posizionamento e la distribuzione dei punti luce e degli interruttori di comando, volte a migliorare la fruizione degli ambienti da parte dell'utenza;

Sub-criterio A.2.2 – “Sostenibilità” – sub peso 5 punti.

Al concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni impiantistiche che intende proporre ponendo l'accento sulla riduzione dei consumi energetici che tali proposte avranno sull'economia di gestione dell'edificio e, in prospettiva, sul suo intero ciclo di vita.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che vadano ad integrarsi con quanto previsto nel progetto posto a base di gara al fine di ridurre i consumi energetici e idrici;
- le soluzioni che riducano l'impatto ambientale dell'intervento.

Sub-criterio A.2.3 – “Incidenza della manutenzione” - sub peso 5 punti.

Al concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni impiantistiche che intende proporre ponendo l'accento sull'incidenza che tali soluzioni comporteranno in termini di manutenzione degli impianti. La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che vadano a ridurre, durante il ciclo di vita dell'edificio, il numero di interventi di manutenzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento, di illuminazione e idrico;

- le soluzioni che vadano a ridurre, durante il ciclo di vita dell’edificio, l’incidenza economica degli interventi di manutenzione.

Criterio A.3 – “Proposte migliorative inerenti alle tecniche di completamento del fabbricato” – Punteggio massimo 10 punti

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub criteri cui sono associati i seguenti sub pesi:

- sub-criterio A.3.1 – “Miglioramento delle tecniche costruttive” – sub peso 4 punti;
- sub-criterio A.3.2 – “Sostenibilità” – sub peso 3 punti;
- sub-criterio A.3.3 – “Incidenza della manutenzione” - sub peso 3 punti;

Sub-criterio A.3.1 – “Miglioramento delle tecniche costruttive” – sub peso 4 punti.

Al concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni tecnologiche che intende proporre in alternativa a quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che, attraverso tecniche costruttive diverse da quelle proposte nel progetto posto a base gara, ottimizzino le fasi di realizzazione dell’opera;
- le soluzioni che migliorino la resa estetica degli ambienti interni proposti nel progetto posto a base di gara.

Sub-criterio A.3.2 – “Sostenibilità” – sub peso 3 punti.

Al concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni tecnologiche che intende proporre ponendo l’accento sulla riduzione dei consumi energetici che tali proposte avranno sull’economia di gestione dell’edificio e, in prospettiva, sul suo intero ciclo di vita.

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che promuovano un basso impatto ambientale durante le fasi di realizzazione dell’opera in termini di consumi elettrici ed idrici;
- le soluzioni che permettano il completamento dell’edificio attuando metodologie e materiali sostenibili nell’arco di tutto il suo ciclo di vita, fino alla sua dismissione.

Sub-criterio A.3.3 – “Incidenza della manutenzione” - sub peso 3 punti.

Al concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente sub criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni tecnologiche che intende proporre ponendo l’accento sull’incidenza che tali soluzioni comporteranno in termini di manutenzione della struttura. La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che vadano a ridurre, durante il ciclo di vita dell’edificio, il numero di interventi di manutenzione degli elementi strutturali e architettonici che compongono l’edificio;
- le soluzioni che vadano a ridurre, durante il ciclo di vita dell’edificio, l’incidenza economica degli interventi di manutenzione.

Criterio A.4 – “Proposte migliorative inerenti alla logistica, alla sicurezza e alla riduzione dell’impatto ambientale del cantiere” Punteggio massimo 8 punti

Al concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il presente criterio di valutazione, è richiesto di illustrare le soluzioni che intende proporre ponendo l’accento sulla riduzione dei consumi e l’ottimizzazione della gestione del cantiere. La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni volte a minimizzare gli effetti del cantiere verso l'esterno in termini di rumorosità ed emissione di polveri-interferenza con la viabilità;
- le soluzioni volte a ridurre l'impatto ambientale delle attività di cantiere;
- le soluzioni volte a gestire le interferenze con gli eventuali cantieri situati nelle vicinanze di quello oggetto del presente appalto.

Criterio B - “Criterio on/off” – punteggio massimo 14 punti

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub criteri cui sono associati i seguenti sub pesi:

- sub-criterio B.1 - “Elaborazione di un modello informativo per la manutenzione dell’edificio” - Allegato T.1- sub peso 7 punti
- sub-criterio B.2 - “Possesso di Certificazione ISO 14001:2015 (processo qualità ambientale)” – sub peso 3 punti
- sub-criterio B.3 - “Possesso di certificazione ISO 45001:2018 (Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro)” - sub peso 3 punti
- sub-criterio B.4 – Possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’art. 46 bis D.Lgs. n. 198/2006 - sub peso massimo 1 punto

Sub-criterio B.1 - “Elaborazione di un modello informativo per la manutenzione dell’edificio” - Allegato T.1- sub peso 7 punti

Sarà valutata la disponibilità dell’operatore economico ad adempiere alle seguenti richieste:

- a) Elaborazione di un modello informativo dell’opera realizzata, secondo la norma UNI 11337-4, con livello di dettaglio LOD D (oggetto dettagliato: rappresentazione geometrica contenente le caratteristiche qualitative e quantitative specifiche di una pluralità di prodotti simili contenente informazioni utili al montaggio ed alla manutenzione);
- b) Creazione di un database contenente tutta la documentazione relativa all’opera utile alla sua manutenzione (schede tecniche dei materiali, certificati, prove eseguite sui materiali...);
- c) Creazione di un collegamento fra l’elemento del modello e la sua documentazione;
- d) Condivisione del modello informativo, e di tutta la documentazione ad esso collegata, nella ACDat messa a disposizione della Stazione Appaltante. L’organizzazione di tale ambiente, così come la lista dettagliata ed esaustiva dei documenti da collegare al modello informativo, sarà concordato con la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori prima dell’inizio dei lavori;
- e) Revisione del modello informativo, durante la realizzazione dell’opera, con cadenza mensile o conforme all’avanzamento dei lavori, in contraddittorio con la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori, al fine di creare un documento aderente alla realtà e completo dal punto di vista documentale;
- f) Consegna del modello informativo, e di tutta la sua documentazione collegata, in formato aperto, alla Stazione Appaltante la quale diventerà unica proprietaria del modello;
- g) La prestazione verrà svolta secondo quanto riportato nelle normative di riferimento UNI 11337 - ISO 19650 – DM 560/2017

La disponibilità dell’operatore economico dovrà essere esplicitata mediante l’accettazione del modello T.1 recante “Dichiarazione di accettazione condizioni per la realizzazione del modello informativo”.

Sub-criterio B.2 - “Possesso di Certificazione ISO 14001:2015 (processo qualità ambientale)” – sub peso 3 punti

Sarà valutata la rispondenza alle esigenze della committenza tramite possesso di certificazione, con riferimento all’impresa/impresa esecutrice/esecutrici in conformità alla UNI EN ISO 14001:2015 (processo

qualità ambientale) in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato, e con un “campo di applicazione” coerente con le attività previste dal presente disciplinare di gara.

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il punteggio sarà assegnato solo qualora tutte le imprese associate esecutrici dei lavori siano in possesso della certificazione di cui al presente criterio.

Sub-criterio B.3 - “Possesso di certificazione ISO 45001:2018 (Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro)” - sub peso 3 punti

Sarà valutata la rispondenza alle esigenze della committenza tramite possesso di certificazione, con riferimento all’impresa/imprese esecutrice/esecutrici in conformità alla UNI ISO 45001:2018 in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato, e con un “campo di applicazione” coerente con le attività previste dal presente disciplinare di gara.

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il punteggio sarà assegnato solo qualora tutte le imprese associate esecutrici dei lavori siano in possesso della certificazione di cui al presente criterio.

Sub-criterio B.4 - Possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’art. 46 bis D.Lgs. n. 198/2006 - sub peso massimo 1 punto

Ai sensi dell’art. 108, comma 7 del D. Lgs. 36/2023, il presente criterio intende premiare l’adozione, da parte dell’operatore economico, di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione di parità di genere di cui all’art. 46 *bis* del D. Lgs. 198/2006.

A tal fine si precisa che, come previsto dall’art. 5, co. 3 della L. 162/2021, la “*premialità di parità*” è valutata in favore degli operatori economici che siano in possesso della certificazione della parità di genere alla data del 31 dicembre 2023.

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, il punteggio verrà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione di ciascuna impresa in possesso della suddetta “Certificazione della parità di genere”.

A ciascuno dei sub-criteri dei criteri A.1, A.2, A.3 e al Criterio A.4 dell’Offerta Tecnica verrà assegnato da parte dei commissari un coefficiente discrezionale variabile tra zero ed uno. Tale valutazione avverrà con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varierà da “eccellente” (pari a 1) a 0, corrispondente ad “assente/non trattata”, in base ai seguenti parametri:

Valutazione	Coefficiente	Criterio di giudizio
Eccellente	1	Proposta che risponde pienamente ed in maniera più che ottimale agli obiettivi
Ottimo	0,9	Proposta con elevata rispondenza agli obiettivi, con soluzioni ottimali
Distinto	0,8	Proposta con caratteri distintivi
Molto buono	0,7	Proposta che presenta aspetti molto positivi e del tutto adeguati
Buono	0,6	Proposta conveniente con aspetti del tutto positivi ed adeguati
Discreto	0,5	Proposta contenente alcuni aspetti positivi e discretamente adeguati

Sufficiente	0,4	Proposta contenente aspetti sufficientemente adeguati
Appena sufficiente	0,3	Proposta basilare
Carente	0,2	Proposta lacunosa o poco rilevante
Molto scarso/quasi irrilevante	0,1	Proposta assai lacunosa
Assente/Non trattata	0,0	Nessuna proposta o miglioramento rilevante

I coefficienti unici da attribuire all’Offerta per ciascuno dei sub-criteri dei criteri A.1, A.2, A.3 e per il Criterio A.4 verranno assegnati effettuando la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente.

I punteggi relativi ai sub-criteri B.1, B.2, B.3, B.4 saranno attribuiti in modalità “secca”, secondo le disposizioni indicate con riferimento a tali parametri e non saranno oggetto di riparametrazione.

RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI ASSEGNAZI

La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura discrezionale.

La somma dei punteggi assegnati a ciascun sub-criterio dei criteri A.1, A.2, A.3 determinerà il punteggio corrispondente al criterio tecnico oggetto di valutazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio A.1, A.2, A.3 e A.4 nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, si procederà alla riparametrazione, attribuendo il punteggio massimo stabilito per il criterio al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

SOGLIA DI SBARRAMENTO

È stabilita una clausola di sbarramento: chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi come indicato nel presente articolo, saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell’“Offerta economica” i concorrenti che avranno ottenuto per l’offerta tecnica presentata, a seguito della riparametrazione di cui sopra, un punteggio tecnico complessivo almeno pari a 45 punti su un massimo attribuibile di 70.

ART. 13.2 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.

CRITERIO C – “Ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara” – punteggio massimo 30 punti.

L’attribuzione del coefficiente per il suddetto criterio, relativo al ribasso sull’importo a base di gara, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A., sarà effettuata con l’applicazione della seguente formula, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi:

$$Ci \text{ (per } Ai \leq Asoglia) = X * Ai / Asoglia$$

$$Ci \text{ (per } Ai > Asoglia) = X + (1-X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 1, come da direttive vincolanti regionali

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

N.B. Non saranno oggetto di alcuna riparametrazione i punteggi assegnati per l'offerta economica.

13.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti V(a) agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, alla moltiplicazione del coefficiente V(a)_i per il relativo peso W_i, pervenendo all'attribuzione dei punteggi mediante applicazione del metodo aggregativo-compensatore, con la seguente formula:

$$P_i = \sum [W_i * V_{ai}] n$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Il punteggio per ciascun sub-criterio e criterio di valutazione sarà arrotondato alla terza cifra decimale. Eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il quarto decimale è inferiore a 5 (cinque) si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 (cinque) si arrotonda per eccesso.

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all'offerta tecnica.

Al permanere della parità, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

ART. 14 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base ai seguenti elementi specifici, appaia anormalmente bassa:

- costi della manodopera che appaiono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del codice;
- oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che appaiono non congrui in relazione all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi;
- offerta economica che appare non congrua in relazione al contenuto dell'offerta tecnica e agli obblighi contrattuali;
- obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, contratti collettivi, disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che appaiono non rispettati;

- Obblighi di cui all'art. 119 (subappalto) che appaiono non rispettati.

Qualora la prima migliore offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente ed esclude, ai sensi dell'articolo 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino nel complesso anomale.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice (garanzia provvisoria), pari al 10% dell'importo di contratto.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 co. 8 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 117, co. 8 del D.lgs. n. 36/2023 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione delle opere.

L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui la Stazione appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

ART. 16 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui il miglior offerente abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs. n. 36/2023 e dal presente Disciplinare, ed è immediatamente efficace.

Se con oltre 50 dipendenti, dovrà essere acquisita la dichiarazione dell'operatore economico aggiudicatario di avere redatto e trasmesso alle rappresentanze sindacali il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione del concorrente, alla relativa segnalazione alle Autorità volta per volta competenti (ANAC e/o Procura della Repubblica), nonché ad escutere la garanzia provvisoria prestata.

Si procederà alla stipulazione del contratto nelle forme e nei termini di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.lgs. n. 36/2023 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto è stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 del Codice.

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa: ai sensi dell'art. 18, co. 10 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.4 recante "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" sulla scorta del valore del contratto da stipularsi verrà applicata l'imposta di bollo dovuta per la sottoscrizione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.. L'aggiudicatario è tenuto alla compilazione della documentazione che verrà all'uopo fornita dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento temporaneo di operatori economici prima della stipula del contratto.

Alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre i documenti di seguito indicati

- **Garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- **Polizza di cui all'art. 117 co. 10 del Codice** secondo quanto riportato nel Capitolato speciale d'appalto;
- **Polizza di responsabilità civile professionale** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e dal legale rappresentante della Compagnia Assicurativa. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'operatore economico sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124. La polizza deve coprire altresì i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
- **Documentazione di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;**
- **il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.**
- **I nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti:** il rappresentante della Società nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al contratto, al quale sarà conferita apposita procura; il Direttore Tecnico di cantiere; il Responsabile della sicurezza della Società;
- **la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e Casse edili quando dovuto;**
- **Comunicazione del conto corrente dedicato**, ai sensi dell'art. 3, co. 7 della L. n. 136/2010, compilando la modulistica che verrà fornita dalla Stazione appaltante.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Nel caso in cui l'operatore economico non addivenga alla stipula del contratto e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione appaltante, che gli porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.

Per le ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto si fa rinvio agli artt. 122 e 123 del D.lgs. n. 36/2023 nonché alle previsioni dei Capitolati speciali d'appalto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato (ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice) ove lo stesso non accetti le condizioni dell'operatore economico il cui contratto è oggetto di risoluzione/recesso.

ART. - 17 DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO

I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:

- il presente disciplinare di gara;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, comprensivo degli elaborati grafici e del Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario;
- i piani di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i lavori oggetto dell'appalto, ancorché non espressamente richiamate nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 18 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125 del codice, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 19 - SOCCORSO ISTRUTTORIO - PRESCRIZIONI GENERALI

Soccordo istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara ma non quelle afferenti alla documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica (cfr: Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente (art. 101, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023).

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023);
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione di aver assolto gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura (art. 101, co. 2 del D.lgs. n. 36/2023).

Rettifica errori materiali presenti nella Busta tecnica e nella Busta economica

Ai sensi dell'art. 101, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023: "Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato".

Per garantire l'esercizio della suindicata facoltà, una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte la Stazione appaltante potrà aprire, all'interno della Cartella di Gara, una RdI aperta ai concorrenti che abbiano presentato offerta.

La RdI presenterà al suo interno due buste, una per l'offerta tecnica ed una per l'offerta economica (denominate "Parametri tecnici" e "Parametri economici"), all'interno delle quali il concorrente potrà caricare nell'Area "Allegati generici" il documento con cui intende rettificare gli eventuali errori materiali dell'offerta tecnica o dell'offerta economica presentata.

La RdI si chiuderà all'ora del giorno indicato dalla Stazione appaltante per l'apertura delle Buste amministrative.

Prescrizioni generali

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

La Stazione appaltante esclude un operatore economico, in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara (art. 108 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023).

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare di gara e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il presente disciplinare di gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Per le controversie inerenti la procedura di gara è compente il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia mentre per le controversie derivanti dal contratto è competente l'A.G.O. del Foro di Udine.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell'appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori.

L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32, co. 1, L.R. n. 14/2002 (clausole sociali).

Qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e relativi regolamenti attuativi) in materia attribuita alla competenza legislativa statale deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate.

Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. n. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108 co. 10 del D.lgs. n. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Udine, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Alberto Felice De Toni. Indirizzo: via Lionello, n. 1 (33100) Udine (UD). Telefono: 0432.1272607, e.mail: sindaco@comune.udine.it; pec: protocollo@pec.comune.udine.it .

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è l'avv. Paolo Vicenzotto. Indirizzo: via Lionello, n. 1 (33100) Udine (UD). E.mail: dpo@comune.udine.it; pec: protocollo@pec.comune.udine.it .

Si informa altresì che il Comune di Udine, giusta deliberazione giuntale n. 75 dell'8 marzo 2022, ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con il Comando provinciale della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990 (disponibile sul sito istituzionale del Comune di Udine, alla sezione Amministrazione trasparente – altri contenuti – attuazione misure P.N.R.R.). Tale protocollo comporta attività di trattamento di dati personali per finalità di verifica del corretto utilizzo delle risorse comunitarie che può comportare la trasmissione al Comando Provinciale di Udine di documentazione già oggetto di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” o di ulteriore documentazione inerente le gare di appalto ascritte al P.N.R.R. (quali ad esempio: identificazione delle ditte operanti in subappalto, documentazione prodotta dai partecipanti alle procedure di gara, etc.).

Tutte le attività di cui sopra avvengono ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare), dell'art. 6 par. 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto o della fase precontrattuale) e art. 6 par. 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex l. n. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

L'informativa completa è disponibile nella RdO, sezione “Allegati”.

ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Allegato A.1 - Istanza di partecipazione e Accettazione condizioni generali di partecipazione;
- Allegato A.2 - Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione;
- Allegato A.3 - Dichiarazioni per avvalimento;
- Allegato T.1 - sub criterio B.1_offerta tecnica
- Allegato T.2 - Dichiarazione segreti tecnici commerciali;
- Allegato E.1 - Dichiarazioni per offerta economica;
- Modulo dichiarazione titolarità effettiva;
- Modulo titolare effettivo per dichiarazione assenza conflitto interessi.